

LE G E N D A

FAQ

Distretti del cibo e Xylella

Con cadenza mensile, il giorno 10 vengono pubblicati gli aggiornamenti da inserire con numero progressivo all'interno delle Sezioni di riferimento tematico. La pubblicazione mensile avviene se sono pervenuti quesiti le cui risposte rendono opportuno l'inserimento nelle FAQ. Le Sezioni di riferimento tematico sono le seguenti:

Sezione 1 - Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari

Sezione 2 - Condizioni di ammissibilità

Sezione 3 - Interventi ammissibili e aiuti concedibili

Sezione 4 - Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Sezione 5 - Istruttoria delle domande e valutazione dei Programmi e dei Progetti

Sezione 6 - Proposta definitiva

Sezione 7 - Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera/distretto

Sezione 8 - Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi

Sezione 9 - Erogazione delle agevolazioni

Sezione 10 - Variazioni dei Programmi

Sezione 11 - Relazione finale

Inserimenti

Sezione 1:

2 – 3 – 4 – 23 – 30 – 36 – 48 – 52 – 53 – 101 – 112 – 116 – 120

Sezione 2:

1 – 6 – 7 – 8 – 10 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 29 – 31 – 34 – 38 – 47 – 59 – 68 – 87 –
91 – 92 – 99 – 100 – 102 – 107 – 108

Sezione 3:

5 – 9 – 12 – 17 – 19 – 25 – 26 – 27 – 28 – 32 – 33 – 36 – 40 – 42 – 43 – 44 – 49 – 50
– 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 60 – 63 – 66 – 67 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 78
– 80 – 81 – 82 – 85 – 86 – 88 – 89 – 90 – 93 – 94 – 103 – 104 – 109 – 123 – 126 –
127 – 128 – 129 – 136 – 137 – 139

Sezione 4:

11 – 13 – 14 – 15 – 21 – 39 – 61 – 62 – 64 – 65 – 79 – 83 – 84 – 95 – 96 – 97 – 105 –
106 – 121 – 122 – 134

Sezione 5:

77

Sezione 6:

Sezione 7:

Sezione 8:

Sezione 9:

35 – 124 – 135

Sezione 10:

46 – 76 – 98 – 115 – 117 – 118 – 130 – 131

Sezione 11:

Sezione 1 - Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari

Quesito 2

D: *Fra i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono inclusi gli Enti di Ricerca? Le categorie riportate fra i soggetti proponenti e/ o beneficiari non includono enti pubblici di ricerca (Università), tuttavia nell'allegato A (tab 4A) si fa riferimento ad aiuti alla ricerca. Ci sono altri documenti in cui sono specificati gli obiettivi e le disposizioni specifiche per i progetti di ricerca?*

R: Gli enti pubblici di ricerca non rientrano tra i soggetti beneficiari diretti delle agevolazioni, e quindi non possono presentare domanda di agevolazione. Il progetto di ricerca può comunque essere promosso da uno dei soggetti inclusi dalla normativa tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario potrà avvalersi dell'ente pubblico di ricerca (Università) per quella tipologia di investimento proposta. In termini pratici l'allegato 3 andrà compilato esclusivamente dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, il quale inserirà all'interno dello stesso, tra gli investimenti proposti, anche il progetto inerente alla ricerca, che può essere svolto anche da Università/enti pubblici di ricerca. Si ricorda che il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e che gli aiuti vengono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

Quesito 3

D: *Con riferimento al bando di Distretti del cibo, prot. 10898 del 17/02/2020 e di cui al DM 7775 del 22/07/2019, lo scrivente chiede chiarimenti in merito alle seguenti questioni: Secondo l'art. 5 del decreto al punto 2, sono soggetti beneficiari le seguenti categorie di imprese: a. le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare. 1. Le imprese beneficiarie sono esclusivamente le aziende definite agricole (p. iva agricola e codice ateco 01) dunque aziende di produzione primaria? 2. Poiché tra le imprese beneficiarie sono ivi indicate le aziende che operano nel settore agroalimentare, possono ritenersi ammissibili le aziende che operano in una delle fasi di filiera del settore agroalimentare: ad es. lavorazione con codice Ateco 10; commercio con codice Ateco 46.1, 46.2, 46.3, 47.2; Ristorazione e somministrazione con codice Ateco 56? 3. Una società consortile per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico il cui oggetto sociale è la costituzione e gestione*

dei mercati agroalimentari all'ingrosso può ritenersi soggetto beneficiario? 4. Con riferimento alla tabella 1 del DM 7775/2019 al fine di migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola come da lettera a della medesima tabella, è ammissibile l'investimento riguardante anche l'implementazione dell'attività agrituristica?

R: 1. Per imprese beneficiarie si intendono quelle specificate nell'art. 5 del decreto n. 7775 del 22 luglio 2019, imprese cioè che operano nel settore agricolo e agroalimentare, ovvero nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (cfr. lett. o) art. 1 del citato decreto 7775. **2.** Sono ammissibili al beneficio le imprese che operano anche in una delle fasi della filiera agroalimentare, come definita alla lett. g) art. 1 del citato decreto n. 7775. **3.** Per i soggetti beneficiari in formazione plurisoggettiva, che operano in diversi ambiti (agricolo, commerciale e/o industriale e/o addetti alla distribuzione), è richiesto come condizione minima che almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto "da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente" (cfr. lett. c) art. 5 del decreto 7775 citato. Se tale società consortile è anche la società di distretto, individuata dalla Regione, tale regola non si applica per quando disposto dalla lettera d) dell'Art. 5 del decreto 7775 citato. **4.** No.

Quesito 4

D: *In riferimento al bando in oggetto, con la presente per chiedere la seguente informazione: l'art. 3 del DM prot.10900 del 17/02/2020, in merito ai soggetti proponenti e soggetti beneficiari dei contratti di distretto Xylella rinvia all'art. 5 del Decreto; il citato articolo (DM prot 7775 del 22/07/2019, a proposito del soggetto proponente prescrive "Le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall'articolo 1, comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205" Il richiamato comma 499 (L. 205 della legge 27/12/2017), a sua volta, individua le seguenti "soggettività":a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché' dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali,*

nonché a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché' da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché' da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale; g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente; h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché' per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa. Fatta eccezione per i Distretti rurali e i Distretti agroalimentari, per i quali il riconoscimento deve esser già avvenuto alla data di entrata in vigore della L 205/2017, piuttosto che i sistemi produttivi locali di cui alla L 317/1991, che sono riconosciuti con leggi Regionali; Si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale: gli altri "soggetti giuridici" che possono presentare un Contratto di Distretto Xylella in coerenza con le lettere d) – g) della L 205/2017, verificato che non vi sono definizioni normative di "sistemi produttivi locali" ma solo accademiche che definiscono tali un "insieme di aziende caratterizzate da alta specializzazione produttiva", possano esser SOGGETTI PROPONENTI CONTRATTO DI DISTRETTO XYLELLA (ad esempio) "un contratto di rete e/o ATI

tra aziende agricole (es. vitivinicole), aziende di preparazione agroindustriale, agriturismi ecc ecc.” caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

R: Possono presentare domanda di accesso ai benefici esclusivamente le rappresentanze dei distretti del cibo così come individuati dalle Regioni. Se la Regione riconosce tale contratto di rete come distretto del cibo, dunque, sarà possibile la presentazione della domanda, altrimenti è impedita dalla normativa, in particolare da quanto disposto dall’art. 5 del Decreto n. 7775/2019.

Quesito 23

D: *Il soggetto proponente deve essere necessariamente il legale rappresentante ovvero l’organo di gestione del Distretto già riconosciuto? In caso affermativo, tale soggetto è obbligato a presentare la domanda qualora venga redatto un Programma da parte di alcune imprese site nel territorio del Distretto? All’Accordo di Distretto deve necessariamente partecipare anche la rappresentanza del Distretto o, eventualmente, può essere solo individuato come soggetto proponente? In alternativa, secondo l’interpretazione fornita da taluni, il Distretto già riconosciuto dalla Regione costituisce solo una “individuazione territoriale” per i soggetti beneficiari i quali, per partecipare all’avviso, dovranno costituirsi in forma associativa o contrattuale ed individuare un unico soggetto proponente? In caso affermativo, il soggetto proponente potrebbe essere individuato nel Presidente di una costituenda Associazione tra i soggetti beneficiari operanti nell’ambito territoriale del citato Distretto già riconosciuto?*

R: La norma prevede che sia il rappresentante del Distretto a presentare la domanda. L’Accordo di Distretto è anche necessariamente siglato dal Distretto, che però può anche non fare investimenti e quindi non essere soggetto beneficiario diretto, in base alla terminologia della normativa. Quindi il distretto può essere anche solo proponente. Oltre a quanto detto al punto precedente, si specifica che un’ATI di imprese del territorio del distretto non può presentare domanda. Tale domanda deve essere presentata dalla rappresentanza del Distretto. Per la forma della rappresentanza si deve rinviare alle normative regionali in materia.

Quesito 30

D: *Secondo l'art. 5 del decreto al punto 2, sono soggetti beneficiari le seguenti categorie di imprese: a. le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare. Quindi, una ditta individuale con codice Ateco 01.21 (coltivazione di uve e produzione vitivinicola, imbottigliamento e commercializzazione), che lavora presso terzi le proprie uve e intende con il bando in oggetto realizzare ex novo una cantina al fine di trasformare al proprio interno le uve in vino, rientra nell'art. 5 del decreto e può partecipare al bando come soggetto beneficiario? Inoltre, il tipo di investimento proposto è tra quelli ammissibili da bando?*

R: *Sì, la ditta individuale può partecipare al bando e l'investimento proposto è ammissibile.*

Quesito 36

D: *Vorremmo chiedere le seguenti informazioni sull'Avviso e le spese ammissibili nell'ambito della tabella 1A: Nell'ambito degli investimenti di cui alla tabella 1A la costruzione o la ristrutturazione di un immobile destinato a rimessa attrezzi è ammissibile? Nell'ambito degli investimenti di cui alla tabella 1A, un'azienda agricola che trasforma e commercializza prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I al trattato UE derivanti da produzione propria aziendale, può acquistare attrezzature/macchinari ovvero fare realizzazione di nuovi immobili o ristrutturazione di immobili già esistenti dedicati alla trasformazione o alla commercializzazione della materia prima trasformata?*

R: *Sì, la costruzione o ristrutturazione di un immobile destinato a rimessa attrezzi è ammissibile. L'investimento è ammissibile, ma va ricondotto alla tabella 2 A (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli). dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto, che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del programma. Dunque, ai fini della presente procedura di valutazione, una start up che non ha sottoscritto un accordo di distretto - la partecipazione a rete di imprese, consorzi, etc. presuppone in ogni caso l'adesione*

all'accordo di distretto - non può partecipare all'avviso pubblico; potrà essere coinvolta indirettamente nella fase successiva per la realizzazione delle iniziative.

Quesito 48

D: *Con riguardo all'art 5 del Decreto "Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari" siamo a chiedere chiarimenti relativi alla seguente fattispecie. Il distretto del cibo "ALFA", nella qualità di soggetto proponente, raggruppa al suo interno, tra le altre cose, un consorzio con attività esterna "Consorzio BETA". Il Consorzio BETA" è un consorzio con attività esterna costituito ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e ss. del cc. detto consorzio, a sua volta, raggruppa al suo interno 50 imprese agricole consorziate; al "programma" partecipano attivamente solo 20 imprese su 50 imprese agricole consorziate aderenti al consorzio BETA. ciò premesso si chiede:*

1. Considerato che il Consorzio con attività esterna agisce da mandatario nei confronti delle imprese consorziate, è corretto considerare "Soggetto Beneficiario" le singole imprese consorziate? 2. Nel caso di risposta affermativa alla precedente domanda, la documentazione allegato 3 va compilata dal beneficiario (singola impresa), o, andrà compilato unicamente dal Consorzio BETA in nome conto ed interesse delle imprese consorziate beneficiarie che partecipano attivamente al programma? 3. In quest'ultimo caso, le fatture di acquisto dei singoli beni potranno essere intestate direttamente alle singole imprese consorziate beneficiarie che sostiene, tra le altre cose, anche il costo della quota privata e degli altri oneri previsti per legge (es. iva)?

R: **1.** Sì. I soggetti beneficiari, nel caso prospettato saranno le singole aziende aderenti al Consorzio che propongono un programma di investimenti. **2.** La domanda va compilata da ogni singola azienda che partecipa fattivamente al programma di investimenti. **3.** Sì, le fatture andranno intestate al soggetto beneficiario, in questo caso ad ogni singola impresa consorziata.

Quesito 52

D: *È corretto sostenere che un soggetto beneficiario può ritirarsi dal programma sino al momento della presentazione della proposta definitiva, senza conseguenze pregiudizievoli in capo a sè e al soggetto proponente?*

R: Sì, è corretto, salvo diversa disposizione concordata tra le parti dell'Accordo di Distretto.

Quesito 53

D: *1) Nell'ipotesi in cui un beneficiario (Ditta individuale), prima dell'approvazione del Programma di Distretto, dovesse cedere la propria azienda ad un nuovo soggetto (Società) costituito tra i propri familiari, è possibile procedere al "cambio beneficiario"? 2) Nell'ipotesi in cui un beneficiario, prima dell'approvazione del Programma di Distretto, dovesse rinunciare al proprio progetto, tale evenienza comprometterebbe la realizzazione dell'intero Programma o sarà possibile stralciare dal Programma solo il progetto in questione?*

R: 1. Sì, si potrà procedere con il cambio del beneficiario. 2. Non comprometterebbe il programma e sarebbe solo escluso il progetto del singolo soggetto beneficiario, laddove non sostituito.

Quesito 101

D: *In relazione all'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, il soggetto proponente "Distretto del cibo individuati dalle regioni ai sensi. " ai fini della partecipazione al bando, lo stesso configurandosi giuridicamente come associazione semplice, deve necessariamente essere in possesso di P.IVA ed iscritto al Registro delle Imprese?*

R: No, tali requisiti sono richiesti a chi partecipa al bando in qualità di Soggetto beneficiario.

Quesito 112

D: *Il soggetto proponente deve notificare ufficialmente a tutti gli esiti ed acquisire, se del caso, formale rinuncia?*

R: Gli obblighi del soggetto proponente nei confronti dei soggetti beneficiari sono estranei alla sfera di competenza del Ministero, potendo essere articolati nel contesto

dell'accordo di distretto. E' previsto, invece, che sia soltanto il soggetto proponente a presentare al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma nel caso di cofinanziamento, la proposta definitiva, tenendo necessariamente in considerazione gli elementi descritti all'art. 10.5 dell'Avviso n. 10898 e la documentazione da allegare di cui all'art. 10.6 dello stesso Avviso. E' sempre il soggetto proponente, quale unico interlocutore con il Ministero delle vicende che riguardano il contratto di distretto e tutte le sue fasi procedurali, a comunicare al Ministero ogni variazione, rinuncia e/o sostituzione per il soggetto beneficiario.

Quesito 116

D: *E' possibile per un soggetto beneficiario recedere dall'Accordo e conseguentemente dal Programma in questa fase?*

R: La possibilità di recedere dall'Accordo di Distretto è regolato dall'Accordo stesso, in ogni caso, il soggetto beneficiario che rinuncia al Progetto deve comunicare al Ministero il recesso per mezzo del Soggetto Proponente.

Quesito 120

D: *Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Ente pubblico è comunque necessaria la documentazione antimafia?*

R: La documentazione antimafia deve essere presentata da ciascun soggetto beneficiario, non rilevando la natura giuridica del soggetto proponente. Soltanto l'Ente pubblico è esonerato dalla presentazione della dichiarazione antimafia.

Sezione 2 - Condizioni di ammissibilità

Quesito 1

D: *In relazione all'avviso in oggetto, chiedo come una PMI agricola può avere accesso alle agevolazioni. Dall'Avviso mi pare di capire che la domanda di agevolazione dev'essere inoltrata dalla PMI al distretto. Ma una PMI che non ha aderito fino a questo momento ad alcun distretto, può contestualmente aderire e inviare la candidatura per avere accesso alle agevolazioni?*

Le adesioni al distretto vengono regolate localmente?

R: L'art. 9 del decreto interministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 recante la normativa dei "Distretti del cibo", stabilisce che possono presentare domanda di accesso alle misure agevolative comunitarie i "Soggetti proponenti". I "soggetti proponenti" rivestono il ruolo di rappresentanti dei Distretti del cibo – così come individuati dalle Regioni interessate, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm.ii. - sulla base di un accordo (accordo di distretto) sottoscritto con le singole categorie di imprese interessate, che assumono la qualifica di "Soggetti beneficiari" (cfr. art. 5 del decreto n. 7775/2019 citato). Perfezionato così l'accordo di Distretto del cibo, i soggetti proponenti possono presentare al Ministero la domanda di accesso alle agevolazioni, alle condizioni e con le modalità previste dall'Avviso pubblico. La domanda deve essere naturalmente sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle imprese sottoscrittrici dell'Accordo di distretto. Da quanto appena precisato, appare chiaro che una PMI che non ha sottoscritto l'Accordo di distretto non ha titolo per presentare domanda e quindi accedere alle agevolazioni. Tuttavia, nulla impedisce che una PMI, nel termine messo a disposizione dall'Amministrazione per la presentazione delle domande, possa perfezionare l'adesione ad un accordo di distretto e mettersi in regola con tutte le altre prescrizioni richieste dall'Avviso, ferma la perentorietà del termine entro il quale deve pervenire la domanda.

Quesito 6

D: *In merito al bando in oggetto vorrei sapere, per poter partecipare al bando è necessario far parte già dei distretti già riconosciuti oppure più aziende si possono impegnare a costituire un distretto ed in caso di ammissione al bando si costituiscono?*

R: Cfr. risposta al quesito n. 1 e non sarà possibile costituire il distretto successivamente alla domanda in quanto non è assimilabile ad ATI e la normativa prevede che il distretto stesso sia individuato dalla Regione alla data della domanda stessa.

Quesito 7

D: *Nel bando per il finanziamento dei contratti di distretto del cibo, secondo l'art. 4 del DM. n. 7775 del 22 luglio 2019, quando si parla de “ i soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera” si tratta di un supporto da parte di società specialistiche all’iniziativa del progetto, è corretto?1. Tali società devono necessariamente essere inerenti al settore agroalimentare? 2. Per quanto riguarda le agevolazioni, sono previste per tali società di consulenza (intesi comesoggetti indiretti)?*

R: 1. I soggetti indiretti non accedono alle agevolazioni previste dal bando. Pertanto possono partecipare all'accordo di distretto anche società di consulenza non necessariamente attive nel settore agricolo e/o agroalimentare 2. No

Quesito 8

D: *Mi servirebbero gentilmente delle informazioni inerenti i distretti del cibo in Sicilia. In particolare desidero sapere come si fa a far parte di un distretto del cibo?*

R: L'individuazione dei Distretti del cibo è prerogativa delle Regioni, le quali saranno in grado di fornire tutte le indicazioni circa le modalità inerenti all'adesione agli stessi.

Quesito 10

Nell' Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775 del 22.07.2019, all'art. 1 Lettera t), si

legge: t) “Soggetto Proponente”: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni; Nell’art 5 del DM 7775 del 22.07.19 il Soggetto Proponente è definito come: Sono Soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall’articolo 1, comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Un Distretto Agroalimentare di Qualità è un distretto istituito ai sensi della Legge Regionale e iscritto al Registro Nazionale dei Distretti del Cibo. Ha la natura giuridica di un’associazione ed è Ente pubblico non commerciale. Ai sensi della predetta Legge è amministrato da un comitato di distretto, composto da rappresentanti pubblici e imprenditoriale, rappresentato verso terzi da un Presidente pro tempore. Si chiede di chiarire se:A) Per rappresentanze dei distretti del Cibo sono da intendersi i soggetti giuridici (legali rappresentanti ovvero organi di gestione) responsabili della gestione e attuazione dei Distretti produttivi riconosciuti? B) Il Distretto Agroalimentare di Qualità in specie, istituito con legge regionale e governato da un Comitato di Distretto, è da intendersi come soggetto rappresentanza e quindi soggetto proponente per Contratti di Distretto riferiti al proprio territorio? C) Il Distretto Agroalimentare, qualora all’interno della propria area intendano proporsi differenti Contratti, ha l’obbligo di aderire a ciascuno di essi? Deve divenire soggetto proponente per ciascuno di essi?

R: A) Sì; B) Sì; C) Sì

Quesito 16

D: Una società iscritta nel registro speciale delle PMI innovative con privative industriali concesse e codice ateco 72.19.09 (ricerca e sviluppo) può essere considerato, nel bando "distretto del cibo", equiparato ad un organismo di ricerca, visto il riconoscimento del Mise e delle CCIA nei bandi nelle voci di spesa relative alle attività di ricerca eleggibili e dell’innovazione 4.0? E una società di ricerca accreditata al Miur?

R: Sì, l’interpretazione è corretta e tale società può essere considerato all’interno del più ampio concetto di organismo di ricerca. Si veda anche la risposta al quesito 2.

Quesito 18

D: *In relazione all' Avviso Distretti del Cibo, avrei bisogno di un chiarimento in merito all'art. 4 comma 4 lettera c. ovvero cosa si intende per trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'Allegato I del TFUE? In particolare un'industria agroalimentare di pasta secca e fresca (PMI) che utilizza un semilavorato a base di un cereale (le farine) aderendo ad un Distretto riconosciuto potrà partecipare all'avviso ed essere un beneficiario? Inoltre, se tale industria agroalimentare fosse di Grande dimensione sarebbe esclusa?*

R: L'industria citata potrà partecipare alle condizioni fissate dalla norma e in particolare dall' art. 6, comma 3, del Decreto 7775 che richiama l'applicazione dell'art.17 del regolamento (UE) n. 651/2014. Come riportato nell'allegato A tabella 5 l'intensità massima di agevolazione è pari al 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Le imprese di grandi imprese sono escluse da questa tipologia di investimenti.

Quesito 20

D: *Con riferimento al DM 7775/19, intervento di cui alla tabella 4A allegato A, si chiedono chiarimenti in merito all'eventuale coinvolgimento degli enti pubblici di ricerca. Dalla FAQ n. 2 pubblicata risulta che: "Gli enti pubblici di ricerca non rientrano tra i soggetti beneficiari diretti delle agevolazioni, e quindi non possono presentare domanda di agevolazione. Il progetto di ricerca può comunque essere promosso da uno dei soggetti inclusi dalla normativa tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni. In tal caso il soggetto beneficiario potrà avvalersi dell'ente pubblico di ricerca (Università) per quella tipologia di investimento proposta. Si ricorda che il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e che gli aiuti vengono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza". 1. Cosa significa esattamente che gli aiuti saranno concessi direttamente all'organismo di ricerca visto che non rientra tra i soggetti beneficiari? 2. Nella formulazione del progetto di ricerca i costi ammissibili sono da ritenere in capo all'ente di ricerca o al soggetto beneficiario? 3. I costi ammissibili sono finanziati al 100%?*

R: 1. Il Ministero una volta accertata la regolarità dell'investimento in ricerca proposto, provvederà a corrispondere il dovuto direttamente all'ente di ricerca selezionato dal soggetto beneficiario il cui progetto sia stato preventivamente approvato in base alla normativa. **2.** Sono in capo all'ente di ricerca, che riceve il pagamento direttamente dal Ministero. **3.** No i costi non sono finanziati al 100%. In base a quanto disposto dall'art. 6.3 dell'Avviso gli investimenti in Tabella 4 A dell'Allegato A proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise (Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni) hanno un contributo in conto capitale pari al 40% per le PMI e 20% per le grandi imprese. Per i progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni (Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni) il conto capitale è pari al 35% per le PMI e al 15% per le grandi imprese.

Quesito 22

D: *Un'impresa che ricade in un comune confinante al territorio del distretto può partecipare al Contratto di Distretto in qualità di beneficiario?*

R: Sì, a condizione che aderisca ad uno dei distretti riconosciuti e che sottoscriva l'Accordo di distretto come previsto dal DM 7775/2019.

Quesito 24

D: *Il Distretto non è formalmente costituito attraverso una società di distretto. Può l'assemblea del partenariato (che presentò la proposta di riconoscimento alla Regione) delegare un soggetto proponente a presentare la domanda di agevolazioni insieme alle imprese del territorio interessate?*

R: Sì, se è previsto nella normativa regionale.

Quesito 29

D: *Nel bando si menziona la parte relativa a R&D. In questo caso, sono le sole*

aziende agricole ad aderire ad un distretto od occorre che le università e ditte esterne facciano parte di un distretto?

R: Le università o gli organismi di ricerca non sono tenute a far parte del distretto, in quanto possono essere liberamente individuate dai soggetti proponenti dell'investimento in ricerca.

Quesito 31

D: *In merito al quesito 22 delle FAQ (11/03/2020) riferite all'Avviso prot. n. 10898 del 17 febbraio 2020, "Un'impresa che ricade in un comune confinante al territorio del distretto può partecipare al Contratto di Distretto in qualità di beneficiario? " Il Ministero risponde "Sì, a condizione che aderisca ad uno dei distretti riconosciuti e che sottoscriva l'Accordo di distretto come previsto dal DM 7775/2019"; Per "a condizione che aderisca ad uno dei distretti riconosciuti" si intende che debba essere socio del distretto riconosciuto prima della presentazione della domanda? Oppure che debba "aderire" in una qualche maniera al programma del Distretto riconosciuto?*

R: Premesso che per una valutazione completa andrà verificata la normativa regionale in materia di distretti del cibo, dal punto di vista del Ministero si intende che l'impresa abbia sottoscritto l'Accordo di Distretto ai sensi della normativa e dell'avviso e che l'investimento ammissibile deve obbligatoriamente ricadere su un territorio facente parte di un distretto riconosciuto. L'azienda inoltre deve rispettare le condizioni della citata normativa regionale, in particolare in merito alla localizzazione degli investimenti e del territorio interessato.

Quesito 34

D: *Sono a richiedere se siano ammissibili sul bando di cui in oggetto, le imprese neocostituite e le società cooperative neocostituite e non abbiamo quindi bilanci pregressi.*

R: Si possono partecipare in qualità di soggetti beneficiari anche imprese e società neo costituite, purché iscritte nel Registro delle Imprese.

Quesito 38

D: *Con la presente per chiedere se è possibile per il Distretto, soggetto proponente del programma da candidare agli avvisi in oggetto, possa esser fornitore dei servizi di Assistenza tecnica (progettazione, rendicontazione ecc) eleggibili ex del paragrafo “Spese Generali”, per i beneficiari diretti del programma candidato o se si ricade nella fattispecie del “conflitto d’interesse”.*

R: Sì è possibile, a maggiore ragione se previsto dalla norma costitutiva del Distretto. Bisogna tenere conto anche dello Statuto del Distretto stesso, nel senso di capire se può fornire quel tipo di servizi. In linea di principio è ammissibile.

Quesito 47

D: *Possono presentare progetti le singole imprese riunendo un gruppo di imprese che andranno a far parte di un nuovo distretto oppure deve trattarsi di imprese già aderenti ad un distretto costituito? È necessario che nel raggruppamento sia presente un ente pubblico o enti di distretto oppure le imprese possono presentare domanda in autonomia? Gli agriturismi, che ovviamente hanno attività agricola, possono essere imprese proponenti e anche capofila?*

R: I soggetti beneficiari partecipanti al bando devono, al momento della presentazione della domanda far parte di uno dei distretti presenti nel Registro nazionale dei Distretti del Cibo individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di appartenenza. Non è necessaria la presenza di un ente pubblico. È invece condizione obbligatoria che il soggetto proponente della proposta di contratto sia una rappresentanza di distretti del cibo individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dall’articolo 1, comma 499 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Gli investimenti attinenti l’attività agriturismo-ricettiva, così come quella di somministrazione di cibo e bevande non sono ammessi alle agevolazioni. Pertanto, premesso che un agriturismo non può essere soggetto proponente per le motivazioni indicate alla risposta 47.1, bisognerà verificare, in caso di partecipazione in qualità di soggetto beneficiario, l’obiettivo e la funzionalità degli investimenti proposti

Quesito 59

D: *Con la presente chiedo cortesemente di chiarirmi un dubbio relativo alle imprese che operano nel settore della lavorazione e trasformazione di pesce fresco... in particolare essendo l'azienda aderente ad un distretto del cibo può presentare un piano di investimento (es tab. 1, 2, 3, 4, 5)?*

R: L'elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed inseriti nell'Allegato I del Trattato non contemplano, tra gli investimenti ammissibili, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Quesito 68

D: *La presente per chiedere se la partecipazione all'avviso da parte di una PMI agricola dev'essere necessariamente collegata al distretto del cibo del territorio di competenza o se, la stessa, può sottoscrivere accordi con distretti limitrofi, eventualmente anche extra regionali.*

R: A chiarimento ulteriore delle FAQ 22 e 32, la PMI agricola può partecipare al bando a condizione che l'investimento sia localizzato nel territorio del distretto riconosciuto dalla Regione e che l'azienda sottoscriva l'Accordo di distretto previsto dalla normativa. La sede dell'azienda quindi non è rilevante, mentre si valuta sempre la localizzazione dell'investimento. Quindi un'azienda pur ricadente nel distretto non potrà presentare investimenti al di fuori del territorio del distretto stesso.

Quesito 87

D: *Facendo seguito alla FAQ n. 59 pubblicata sul sito del Ministero, si rappresenta che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura appaiono pienamente coerenti con il bando e dunque finanziabili in quanto l'Allegato 1 del Trattato i capitoli 3 e 16 recitano "Pesci crostacei e molluschi" e "Preparazione di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi".*

R: La disposizione inserita nella FAQ che rimanda all'Allegato I del TFUE va letta unitamente alla base giuridica dei Contratti di filiera di distretto - rappresentata dal D.M. n. 1192 dell'8.1.2016 - nella quale, nelle definizioni di cui all'art. 1, lettera, s) viene definito quale "*Prodotto agricolo*": i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quesito 91

D: *E' possibile includere nel programma presentato da un proponente Distretto del Cibo un progetto di ricerca di un Ente di Ricerca (a mezzo di beneficiaria impresa) che parteciperà fattivamente al programma del Distretto per il tramite di un proprio Istituto localizzato in altra regione rispetto a quella sede del Distretto Proponente e ove verranno realizzati gli altri progetti del programma?*

R: Si è possibile purché il progetto sovvenzionato impatti sul distretto del cibo per tutte le imprese attive nel settore o nel particolare comparto agricolo di riferimento.

Quesito 92

D: *A valere sui Contratti di distretto del cibo (I bando) sono in qualche modo soggetti finanziabili anche i contoterzisti (esecuzione lavori agricoli)?*

R: No. L'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi non rientra tra le spese ammesse a finanziamento.

Quesito 99

D: *In merito all'Avviso n.10898 del 17/02/2020, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 7775*

del 22.07.2019, si chiede se essere beneficiari di questo avviso precluda la possibilità di partecipare ai bandi previsti per le prossime annualità.

R: No la partecipazione al bando non preclude eventuali future partecipazioni.

Quesito 100

D: *Nell'ambito di un progetto di Agricoltura sociale, il soggetto a cui è in capo il progetto è rappresentato da una cooperativa sociale (Koinè) che ha un codice ateco non agricolo ma che ha realizzato un progetto di agricoltura sociale per la rete locale. Quesito: l'azienda AIA di Ramarella di Koinè può essere beneficiario del contributo di distretto? La fattoria Sociale Aia di Ramarella nasce da un progetto di Salute Mentale finanziato dalla Regione Toscana mirato a produrre nuovi percorsi di socializzazione, riabilitazione e inserimento lavorativo per persone in condizione di fragilità sociale , in ambito rurale. La cooperativa sociale di tipo A Koinè, che è il soggetto attuatore di tale progetto ha rilevato in affitto una azienda agricola in stato di abbandono e iniziato una attività di produzione ortofrutticola per 2 HA di terreno coltivabile, la costruzione di una fattoria didattica di una parco nel bosco, la realizzazione di una piccola osteria con i prodotti della filiera. Ad oggi sono impegnate nelle diverse attività in evoluzione circa 10 persone provenienti dai servizi territoriali. Il soggetto titolare è quindi una cooperativa sociale ma le attività previste e svolte sono assolutamente di tipo agricolo o coerenti con i requisiti di agricoltura sociale. Le attività di produzione e vendita dei prodotti agricoli trovano coerenza con la mission della cooperativa nel riservare opportunità abilitanti e lavorative per persone con diversi livelli di disagio sociale. Il progetto è stato oggetto di un finanziamento a sostegno delle attività sociali in ambito territoriale per 60.000 due anni orsono, co-finanziato al 50 per cento, con cui si è predisposto l'orto ed un pozzo per l'attività, ristrutturato un locale come punto vendite e attrezzata una cucine per organizzare eventi in fattoria- È da pochissimo stato finanziato un ulteriore progetto per lo sviluppo di una rete di agricoltura sociale in Valdarno che coinvolge altre due aziende agricole del territorio e i relativi comuni di appartenenza , sul FEARS programma di sviluppo rurale 2014-2020 bando sottomisura 16/9 "Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità". Con la presente siamo a chiedere parere se la cooperativa sociale di tipo A Koinè, titolare delle attività di cui sopra , impresa con oltre 20 milioni di fatturato e 650 soci lavoratori, quindi con una capacità finanziare per coprire*

anche quote di di co-finanziamento importanti, ha i requisiti per aderire alla progettazione del Distretto rurale del Valdarno, a cui ha aderito per il Bando sui Distretti del CIBO, considerato anche che le attività di agricoltura sociale sono una della azione qualificanti il piano di sviluppo globale del Distretto Rurale del Valdarno.

R: Si ritiene che il progetto di agricoltura sociale descritto, per la parte di realizzazione prettamente agricola, possa legittimamente partecipare al bando sui Distretti del cibo, che tra l'altro ha tra gli obiettivi che si prefigge di promuovere, quelli dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale. Si ricorda in ogni caso che il progetto sovvenzionato dovrà essere inserito all'interno di un accordo di distretto nel quale dovranno essere indicati anche i rapporti tra i diversi soggetti beneficiari con gli scopi che si intendono conseguire.

Quesito 102

D: *Un Distretto Individuato dalla Regione Campania (DDR 31 del 07/02/2020) e come tale comunicato al vostro Ministero (con DDR 54 del 06/03/2020) con conseguente inserimento nell'elenco dei Distretti da voi pubblicato, ma per il quale non è ancora stato avviato l'iter per Riconoscimento, né tantomeno è stata fatta la necessaria costituzione, può accedere al bando di cui all'oggetto che finanzia i contratti di distretto?*

R: No. Il distretto deve essere validamente riconosciuto dalla Regione di appartenenza entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando per poter partecipare in qualità di soggetto beneficiario. Potrà partecipare, in qualità di soggetto proponente, se individuato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del Decreto interministeriale n. 7775 del 22.07.2019.

Quesito 107

D: *Un Distretto del Cibo già riconosciuto ed iscritto nel Registro sulla base di un "protocollo d'intesa costituente un Nucleo Promotore e individuazione dei motivi alla base dell'avvio del distretto, i principali obiettivi e le caratteristiche dei principali obiettivi e dei progetti più significativi che si intendono avviare, Comitato*

di distretto e Presidente” ai sensi della L. Regionale, è considerata “base associativa e/o contrattuale” ai sensi dell’art. 4.3 dell’Avviso 10898 del 17.2.2020? In caso affermativo, l’accordo distretto può essere il suddetto protocollo d’intesa? In caso risposta negativa, le imprese beneficiare possono soddisfare il requisito della base associativa e/o contrattuale sottoscrivendo contratto di rete oggetto e affidando mandato e rappresentanza al Distretto? In tale ultimo caso, i Soggetti dovranno sviluppare nuovo Accordo di Distretto?

R: L’accordo di distretto menzionato nell’art. 4.3 dell’Avviso 10898/2020 è una scrittura privata legalmente sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte. Viene firmato dal Proponente, dai Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente da quelli indiretti che pur non partecipando al programma di investimento concorrono comunque attivamente alla realizzazione degli obiettivi che il Distretto si propone di promuovere. Va in questa direzione la richiesta normativa di descrivere all’interno dell’accordo il ruolo di ogni soggetto e la base associativa o contrattuale che li lega. Rispetto al Protocollo d’Intesa indicato, utile senz’altro a dimostrare i motivi che hanno dato avvio al Distretto di riferimento, l’Accordo di distretto - richiesto dalla normativa - si differenzia in quanto funzionale alla sola partecipazione al bando e non rappresentativo dell’intero Distretto di riferimento, rispetto al quale potrebbero presentare domanda di partecipazione anche solo una parte delle aziende coinvolte.

Quesito 108

D: *Il par. 4.3 dell’ “Avviso n. 10898 del 17/02/2020 - recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 7775 del 22/07/2019” elenca le informazioni da inserire nell’ Accordo di distretto, fra cui (al terzo punto) “ indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale”. Il nostro Distretto è stato riconosciuto ed iscritto nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo con la configurazione di un distretto produttivo sulla scorta del protocollo d’intesa costituente nucleo promotore, linee di sviluppo, comitato di distretto e presidente. Il Distretto non si è dotato di una forma associativa o societaria poiché non richiesto dalla legge regionale. Considerato, dunque, che ai sensi dello stesso avviso sono “Soggetti Proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n 228 con successive*

modifiche” e considerato che detti soggetti possono non avere una forma associativa in quanto non tutte le normative regionali prevedono una forma diversa da quella minima prevista dal decreto su citato, si pone il seguente quesito: E’ sufficiente, ai fini della corretta identificazione del rapporto del rapporto sussistente tra soggetti (previsto al paragrafo 4.3 punto 3 del’ Avviso n10898 del 17/02/2020) all’interno dell’Accordo di Distretto indicare la mera adesione al Distretto o è necessario fare ricorso ad una forma di aggregazione ulteriore tipo associazione o contratto di rete?

R: Per la partecipazione al bando da parte di un Soggetto beneficiario è richiesta la semplice adesione al Distretto di riferimento. Quanto indicato all’interno dell’art. 4.3 dell’Avviso n. 10898/2020 attiene invece all’Accordo di distretto, sottoscritto dal Soggetto Proponente e da tutti i soggetti beneficiari diretti e indiretti. All’interno di tale documento, andrà descritto il ruolo di ogni soggetto all’interno del distretto, le attività e gli obiettivi che si intendono conseguire e – relativamente alla domanda posta – il tipo di rapporto sussistente tra i soggetti che partecipano al bando (se di natura associativa o meramente contrattuale vincolata all’obiettivo comune che si intende perseguire).

Sezione 3 - Interventi ammissibili e aiuti concedibili

Quesito 5

D: 1. Tabella 1 A: in merito al punto 5.2 dell'avviso "Interventi e Spese Ammissibili" è possibile, per ogni soggetto beneficiario, proporre un investimento pari o superiore a 500.000 Euro? 2. Tabella 2 A: in merito al punto 5.2 dell'avviso "Interventi e Spese Ammissibili" è possibile, per ogni soggetto beneficiario, proporre un investimento pari o superiore a 500.000 Euro? 3. Sono ammessi Distretti Agroalimentari DA COSTITUIRE e/o ANCORA NON RICONOSCIUTI composti da aziende agroalimentari (che si impegnano a costituire il Distretto successivamente all'accettazione della proposta da parte del Ministero)?

R: 1. Sì; 2. Sì; 3. No. Il distretto deve essere validamente riconosciuto dalla Regione di appartenenza entro la data di chiusura del bando.

Quesito 9

D: Con la presente per chiedere conferma che siano eleggibili, a valere sulla tabella di costo 1, lettera 1 Costruzione, acquisizione o miglioramento di 50% 40% beni immobili, l'impianto di piante pluriennali (es. colture arboree)

R: Sì

Quesito 12

D: Par. 5.2 - Per quanto riguarda il minimale di investimento per ogni singolo progetto nel caso di interventi relativi alla tabella 3A il minimale può scendere a 5.000,00 Euro già in fase di presentazione del progetto oppure il minimale di 5.000,00 Euro è richiesto solo in fase di rendicontazione finale mentre in fase di progettazione deve essere comunque rispettato il minimale di 200.000,00 Euro?

R: Il paragrafo 5.2 stabilisce che, nel caso in cui il valore minimo complessivo del progetto (200.000 o 100.000 a seconda delle dimensioni delle società e delle tipologie di spesa) venga raggiunto con investimenti in altre tabelle, il soggetto beneficiario può proporre, per i soli aiuti inseriti nella Tabella 3 A, interventi di valore minimo di 5 mila euro. Dunque, il valore minimo della spesa (a partire da 5.000 euro) per uno degli interventi compresi nella Tab. 3A deve essere assicurato già in fase di

progettazione, realizzato entro la tempistica prevista e approvata, cosicché possa essere rendicontato mantenendo il valore minimo previsto.

Quesito 17

D: *Si chiede se è corretta l'interpretazione seguente: Ente e/o Organismo di ricerca a cui sono state affidate le attività riceverà l'intero importo presente nella voce 4 "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti ... omissis ..." (es. € 400.000,00). Il soggetto beneficiario "titolare" dell'allegato 3 nonché proponente la Tab. 4 A restituirà, nelle forme previste dal bando, il finanziamento agevolato (es. 240.000,00) e riceverà dal MIPAAFT il contributo a fondo perduto (es. 160.000,00)?*

R: Il Ministero eroga il corrispettivo per le attività effettuate direttamente all'ente o all'organismo di ricerca cui il soggetto beneficiario ha affidato il progetto. Tale disposizione è valida per le sole spese inerenti al progetto di ricerca.

Quesito 19

D: *In riferimento all'Art.7 del D.M. 7775 si specifica che la maggiorazione di 20 punti percentuali sulle aliquote di aiuto riportate nella lettera A, per le specifiche condizioni riportate nel testo, viene applicata solo nel caso di Contratti di Distretto Xylella, ma, nelle note riportate nel testo dell'Allegato A, riferite alla Tabella 1A, non si fa alcun riferimento ai Contratti di Distretto Xylella, restando sul generico e, lasciando intendere che la maggiorazione di 20 punti percentuali venga applicata a tutti i beneficiari che rispettino quelle determinate condizioni. In riferimento a quanto sopra riportato, la maggiorazione di 20 punti percentuali sulle aliquote di aiuto riportate nell'Allegato A vale solo per i Contratti di Distretto Xylella oppure è applicata su tutti i Contratti di Distretto dove si rispettino le condizioni elencate nelle note della Tabella 1A dell'Allegato A?*

R: Vale solo per i Contratti di distretto Xylella, così come disposto dal DM 7775/2019. L'allegato A riporta una facoltà che in sede di avviso non si è ritenuto di attivare stante la quantità limitata di risorse a disposizione.

Quesito 25

D: *In riferimento al Bando di cui all'oggetto si chiede delucidazioni in merito ai seguenti quesiti:1) Per il computo delle spese presenti nel prezzario regionale occorre attenersi alle disposizioni impartite dalla Regione per il P.S.R. di competenza, nel caso specifico della Regione Siciliana dove si prevede una riduzione del 10% sulle voci previste nel prezzario lavori pubblici.2) Per il computo delle spese è possibile applicare i costi semplificati stabiliti dalla Regione Siciliana nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 (impianti colturali e macchinari).*

R: Sì, nella fase di presentazione della domanda. In caso di approvazione, nei progetti esecutivi andranno presentati i preventivi puntuali di spesa.

Quesito 26

D: *Tra gli interventi, per imprese agroalimentari (trasformazione prodotti agricoli) sono ammessi anche interventi legati al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti di trasformazione e sistemi connessi (ex. revamping di impianto depurazione acque reflue di caseifici con finalità di risparmio energetico e produzione di biogas per cogenerazione)?*

R: Ogni intervento/iniziativa tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali sono ammessi, sempreché attinenti e rientranti nei programmi degli accordi di distretto. In ogni caso devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (cfr. allegato A-tab. 1A).

Quesito 27

D: *Per la grande impresa assoggettata all' aiuto al 20% sul contributo in conto capitale, è possibile qualora ci fosse il cofinanziamento regionale che la stessa ne potrebbe beneficiare?*

R: Sì, anche per la grande impresa le due forme di finanziamento (in conto capitale e regionale) possono coesistere ma sempre nel rispetto dei limiti di intensità massima dell'aiuto.

Quesito 28

D: *Con riferimento al bando di Distretti del cibo prot. 10898 del 17/02/2020 e di cui al DM 7775 del 22/07/2019, premesso che l'allegato A Decreto ministeriale 8/01/2016 prevede tra le spese ammissibili i "Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, brevetti, compresi gli studi di fattibilità", si chiede il seguente chiarimento: Tra i costi generali sono ammissibili gli onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità svolti da una società di consulenza che si avvale di professionisti interni e/o esterni (come commercialisti, agronomi, ecc)? E, visto che la società di consulenza incarica i professionisti per l'espletamento delle attività sopra menzionate e poi fattura la spesa al cliente, tale spesa, così come viene sostenuta e fatturata, è ammissibile? Infine, le spese relative alle attività di rendicontazione possono essere considerate spese ammissibili tra gli onorari dei professionisti ricompresi tra i costi generali?*

R: *Si, tali spese sono ammissibili. La fattura rappresenta una parte della documentazione per ottenere l'erogazione delle agevolazioni che sono state concesse. Si, le spese di rendicontazione rientrano tra le spese generali.*

Quesito 32

D: *In relazione all'Avviso Distretti del Cibo, avrei bisogno di chiarimenti riguardanti la realizzazione di investimenti (Tabella 1A - ALLEGATO A Decreto ministeriale 8/01/2016): un'impresa agricola (azienda zootecnica) che ha due corpi aziendali, ma solo uno ricadente all'interno di un comune facente parte del Distretto, può realizzare degli investimenti in entrambi i corpi aziendali oppure solo in quello ricadente all'interno del comune incluso al Distretto? Nel caso in cui vorrebbe acquistare una nuova trattrice, essa dovrà essere dimensionata sulla superficie di terreno ricadente all'interno del comune facente parte al Distretto oppure su tutta la superficie di terreno presente sul fascicolo aziendale?*

R: L'investimento ammissibile deve obbligatoriamente ricadere su un territorio facente parte di un distretto riconosciuto. In sede di istruttoria sul progetto proposto, la congruità dell'intervento ammesso sarà parametrato sempre all'investimento complessivo, quindi, nell'esempio indicato, tenendo in considerazione esclusivamente il territorio facente parte del Distretto.

Quesito 33

D: *L'azienda agricola deve realizzare un edificio multifunzionale per la trasformazione di prodotti agricoli di sua produzione e da permesso di costruire deve iniziare i lavori entro il 10 maggio 2020 pena la decadenza del permesso perchè i lavori autorizzati per legge devono iniziare entro un anno dalla data del rilascio del permesso. La domanda per il bando deve essere presentata entro il 17 aprile 2020 e non avrei problemi, se per caso, invece, dovesse essere prorogata la data di presentazione della domanda oltre il 10 maggio come mi devo comportare per iniziare i lavori senza perdere la possibilità di potere usufruire del contributo ministeriale? Eventualmente posso iniziare i lavori entro la scadenza del permesso a costruire, 10 maggio 2020, e effettuare il primo pagamento alla ditta appaltante, dopo la presentazione al Ministero della domanda di partecipazione al bando?*

R: Le spese direttamente connesse all'attuazione del progetto presentato sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda. Il bando è aperto e l'intervenuta proroga fino al 18 maggio 2020 riguarda il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Pertanto, in qualsiasi momento, il soggetto proponente può presentare domanda per il contratto di distretto e da quel momento tutti i soggetti beneficiari coinvolti potranno cominciare gli investimenti. Si ricorda invece che le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del progetto sono ammissibili già dal 23.9.2019, data dell'entrata in vigore del decreto.

Quesito 36

D: *Vorremmo chiedere le seguenti informazioni sull'Avviso e le spese ammissibili nell'ambito della tabella 1A: Nell'ambito degli investimenti di cui alla tabella 1A la costruzione o la ristrutturazione di un immobile destinato a rimessa attrezzi è ammissibile? Nell'ambito degli investimenti di cui alla tabella 1A, un'azienda*

agricola che trasforma e commercializza prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I al trattato UE derivanti da produzione propria aziendale, può acquistare attrezzature/macchinari ovvero fare realizzazione di nuovi immobili o ristrutturazione di immobili già esistenti dedicati alla trasformazione o alla commercializzazione della materia prima trasformata?

R: Sì, la costruzione o ristrutturazione di un immobile destinato a rimessa attrezzi è ammissibile. L'investimento è ammissibile, ma va ricondotto alla tabella 2 A (Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli).

Quesito 40

D: *5.2. L'importo del Progetto di ogni singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 200.000 euro. Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in tabella 1 A, dell'Allegato A al Decreto, l'importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 euro. In qualità di azienda agricola (PMI) operante all'interno di un distretto, potendo partecipare come tipologia di spese a quelle ricomprese nella tabella 1A (produzione agricola primaria), e contemporaneamente in spese riconducibili alla tabella 2A (trasformazione prodotti agricoli), l'importo complessivo "minimo" del progetto sarebbe di 300.000 (100 + 200)? Oppure il valore minimo complessivo riferito e entrambe le tipologie di spesa è quello di 200.000?*

R: I minimi valgono per singola tabella e c'è un minimo complessivo del programma di tutti i beneficiari pari a 4 milioni di euro. Nel caso prospettato l'importo minimo del progetto è rappresentato da euro 100.000 in tabella 1 A ed euro 200.000 in tabella 2 A. I 300.000 mila euro sono il totale degli investimenti complessivi e rispetterebbero il minimo che in questo caso sarebbe 200.000 euro.

Quesito 42

D: *2.4 Non sono ammesse le spese: d. relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto con esclusione dei mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso; Nell'ipotesi di un'azienda agricola, in riferimento agli interventi ricadenti nella*

tipologia di spesa tabella 1A, può essere finanziato l'acquisto di un pick-up dotato di cassone per il trasporto/spostamento degli animali?

R: L'acquisto di un pick-up non è considerato ammissibile.

Quesito 43

D: *1. È possibile nella presentazione della domanda di contributo la partecipazione di due distretti associati come rete di impresa o associazione di impresa temporanea? 2. Come scritto nel bando l'acquisto del terreno viene coperto per una percentuale del 10%, l'importo di contributo viene calcolato sul valore di acquisto o sulle tariffe catastali o di esproprio? e nel calcolo del raggiungimento della soglia 4 milioni si tiene conto il valore di acquisto del terreno e anche qui in base a quale valore? Di acquisto, di esproprio o catastale? 3. la realizzazione di un impianto di biogas di 300kw che usufruisce del contributo del GSE, il costo può essere computato anche in questo bando o ci sono delle voci da scorporare, cioè sono cumulabili i due finanziamenti?*

R: **1.** No, ma uno dei distretti potrà presentare la domanda per tutti e due i distretti come proponente. **2.** Premesso che si prende sempre a riferimento il valore di acquisto del terreno, sulla base del metodo di calcolo fornito dalla Commissione Europea, l'investimento ammissibile per l'acquisto del terreno equivale al minore degli importi tra il costo del terreno così come dichiarato in sede di presentazione della domanda, e il valore derivante dall'importo dell'investimento in tabella 1 A o 2 A al netto delle spese generali e del costo del terreno diviso nove. Il modo matematicamente corretto per calcolare l'importo è il seguente: a) Prendere la spesa totale ammissibile dell'operazione al netto dei costi generali e del costo di acquisto del terreno; b) Dividere questo importo per 9; c) Confrontare l'importo ottenuto con l'importo dell'acquisto del terreno e limitare il costo di acquisto del terreno ammissibile al più basso dei due. **3.** L'investimento è ammissibile. Si fa comunque presente che in Tabella 1A sono ammissibili investimenti per la produzione di biocarburanti nel rispetto delle condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea da parte di imprese attive nella produzione agricola primaria. In Tabella 5A gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari e non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela

dell'ambiente per imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione.

Quesito 44

D: In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei chiedere: perché la tabella 4A dell'allegato A riporta che le spese sono ammissibili al 100% (seppure con alcune condizioni riportate in nota), mentre al punto 6.3 dell'Avviso la stessa tabella 4A riporta unimporto massimo del 40%?

R: Il punto 6.3 dell'Avviso n. 10900/2020 riporta il contributo in conto capitale massimo erogato dal Ministero per un investimento realizzato in tabella 4 A, che è inferiore in considerazione alle risorse limitate a disposizione dell'Amministrazione per il sostegno dei progetti. La tabella 4 A dell'allegato A del D.M. n. 7775/2019 indica invece l'intensità massima di agevolazione raggiungibile per quella tipologia di investimento.

Quesito 49

D: Con riguardo all'allegato Spese Ammissibili dell'avviso 10898 del 17/02/2020 al punto 4.1 Le spese di cui alla Tabella 4A dell'Allegato A siamo a chiedere quanto segue: Alla lettera a) è previsto quanto di seguito "spese per il personale dipendente del Soggetto beneficiario, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca oggetto del Progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali" In questo ambito gli operai agricoli destinati a svolgere operazioni relative al progetto di ricerca - già assunti dalle imprese agricole beneficiarie, possono rientrare tra le spese ammissibili come personale tecnico e/o ausiliario di cui sopra? 1. Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, nell'ambito di un progetto di ricerca, considerato che le imprese agricole sono formalmente i datori di lavoro e il costo della manodopera è in capo alle stesse, è corretto sostenere che il contributo può essere riconosciuto e liquidato direttamente a quest'ultime? 2. è corretto sostenere, come alternativa, che il contributo verrà riconosciuto e liquidato agli Enti di Ricerca che, successivamente, provvederanno a stornare detto contributo alle imprese agricole che hanno sostenuto il costo della manodopera? 3.

Alla lettera c del paragrafo 4.1 dell'allegato Spese Ammissibili dell'avviso 10898 del 17/02/2020 sono considerate ammissibili "spese generali connesse alla gestione del personale, dipendente e non dipendente" queste coincidono con i costi per le trasferte e le missioni legate all'esecuzione del progetto? 4. Per tali spese generali è previsto un massimale (ad esempio del 12% come previsto per gli investimenti delle tabelle 1A e 2A).

R: No, in un progetto di ricerca gli operai agricoli non rientrano tra le spese per il personale, essendo quest'ultimo limitato ai soli tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario adibito ad attività di ricerca, intendendosi per quest'ultima casistica, personale con un curriculum prettamente tecnico. Sì, i costi per le trasferte e le missioni per attività legate al progetto di ricerca possono rientrare nella fattispecie prevista dal paragrafo 4.1 lettera c. No, la voce di spesa è da intendersi integralmente ammissibile.

Quesito 50

D: *Con riguardo alle FAQ già pubblicate, in particolare alla FAQ n. 20.2 siamo a chiedere di chiarire quanto segue: a. con riguardo agli Enti di Ricerca, è corretto sostenere che la quota di cofinanziamento sia in capo agli stessi? (Es. progetto di ricerca con costi ammissibili 100.000 euro, il ministero concede un contributo di euro 40.000 e l'ente di ricerca cofinanzia per euro 60.000 con mezzi propri) b. nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, nell'ambito di un progetto di ricerca, è corretto sostenere che gli Enti di Ricerca possono cofinanziare la quota di loro pertinenza attraverso proprio personale?*

R: L'ente di ricerca non è soggetto beneficiario. È da considerarsi come un fornitore del soggetto beneficiario che si avvale dell'ente di ricerca (Università o altra struttura) per lo svolgimento della parte del programma di investimento che afferisce alla ricerca. Il ministero concede un contributo in conto capitale fino a un massimo del 40% per gli investimenti in tabella 4 A. Se il soggetto beneficiario si avvale dell'ente di ricerca, le spese saranno liquidate direttamente in favore di quest'ultimo. Per la parte di investimento non coperta da contributo pubblico il soggetto beneficiario è libero di utilizzare ogni forma di copertura dell'agevolazione che ritiene utile. Si leggano al riguardo anche le risposte fornite per le FAQ n. 2 e n. 20.

Quesito 54

D: *Tra le spese ammissibili è previsto il costo per la realizzazione di un sito web del distretto?*

R: Sì, è una tipologia di spesa ammissibile a patto che il distretto presenti tale investimento in qualità di soggetto beneficiario.

Quesito 55

D: *Con riferimento alla copertura finanziaria di un progetto proposto da una PMI ed in particolare delle attività relative ad un intervento di ricerca (Tab 4A delle spese ammissibili), è possibile considerare come cofinanziamento parte delle spese sostenute e quietanzate dall'Ente di Ricerca, come quelle del proprio personale (ricercatori, ecc.) incaricati della realizzazione del progetto?*

R: In premessa va chiarito che il soggetto beneficiario non può mai essere l'Ente di ricerca. Tale Ente è fornitore del soggetto beneficiario, che deve sostenere le spese per la ricerca. Il Ministero, ammesse le spese, pagherà il contributo di conto capitale all'ente di ricerca e pertanto tale quota non sarà dovuta dal soggetto beneficiario. Di conseguenza non è ammissibile un cofinanziamento del tipo proposto, in quanto aggirerebbe la normativa. Si leggano al riguardo anche le risposte fornite alle FAQ n. 2 e n. 20.

Quesito 56

D: *In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei sapere: è possibile presentare un progetto di ricerca (tabella 4A) nella quale la quota di co-finanziamento del 60% è interamente coperta dalle ore-uomo del personale dell'ente di ricerca, e quindi il soggetto beneficiario non contribuisce direttamente al co-finanziamento?*

R: Si veda risposta al quesito n. 55.

Quesito 57

D: *Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27. Quali regioni rientrano nella definizione sopraelencata?*

R: Rientrano nella definizione le regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise

Quesito 58

D: *La ristrutturazione di un fabbricato su cui verrà installato un impianto fotovoltaico ricade negli investimenti tabella 5A articolo 41? O nella tabella 1A?*

R: Dipende dall'attività per la quale il fabbricato è destinato. Il fabbricato va in tabella 1 A solo se direttamente connesso alla produzione agricola primaria. L'impianto fotovoltaico invece, se produttivo di una quantità di energia interamente autoconsumata nell'azienda stessa per i propri processi produttivi agroindustriali, ricade nella definizione evidenziata degli orientamenti al par.137 lettera b) per il quale "qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale". Nel caso vengano soddisfatte le indicazioni sopra riportate anche l'impianto fotovoltaico può legittimamente essere inserito nella tabella 1 A o 2 A insieme al fabbricato. In tutti gli altri casi ricade negli investimenti di tabella 5°.

Quesito 60

D: *Con riferimento alla tabella 3 A: "aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei*

prodotti agricoli", si chiede se il contributo in conto capitale è del 100%. Altresì se la percentuale è diversa indicare l'effettiva contribuzione in conto capitale per singola voce. Tale richiesta scaturisce dalla discrasia tra l'allegato A e la tabella indicata nell'Avviso Prot. n. 10898 del 17.02.2020 punto 6 agevolazioni concedibili

R: Il contributo massimo in conto capitale erogabile per gli interventi in tabella 3 A è quello indicato alla tabella al paragrafo 6.3 dell'Avviso prot. 10898 del 17.02.2020 (dal 20% al 35% a seconda dei casi). L'allegato A si riferisce invece al limite massimo di ESL che l'investimento può raggiungere.

Quesito 63

D: *Nell'allegato relativo alle spese ammissibili al punto 2.1.a si chiarisce che l'acquisto di nuovi terreni può concorrere solo a un massimo del 10% delle spese ammissibili. Al punto 2.1.c l'acquisto di un bene immobile (non terreno) sembra poter esser ammissibile al 100%, non soggetto ai limiti per i terreni. Nel nostro caso, disponiamo di un terreno che vorremmo adibire a vigneto e, ai fini di ottemperare ai requisiti del disciplinare per l'acquisizione del marchio DOC locale, stiamo valutando l'acquisto di un immobile sul territorio. È quest'intervento ammissibile al 100% o al 10%?*

R: L'acquisto dell'immobile, diverso da terreno, è ammissibile al 100% del suo valore.

Quesito 66

D: *Si chiede: può un Gruppo di Azione Locale (GAL) cofinanziare, con le risorse della sottomisura 19.2 del PSR, parzialmente o interamente la rimanente parte del progetto di ricerca non coperto dal contributo ministeriale? Se Sì, come dovrebbe essere riportato nella tabella 6.1 Piano dei Flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento dell'Allegato3?*

R: Sì, è possibile nei limiti del cumulo che non deve superare l'ESL di cui all'Allegato A al decreto. Nell'allegato 3, nel piano finanziario l'importo andrà inserito sotto la voce "altre fonti di finanziamento".

Quesito 67

D: *Nella tabella 1A si fa riferimento, in particolare nella nota 2 a piè di pagina, alla possibilità di maggiorare del 20 % le aliquote di sostegno a "giovani agricoltori e agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto". Nel paragrafo 6 dell'avviso prot 10898 del 17.02.2020 invece si fa riferimento ad un contributo in conto capitale del 40% ma non si argomenta nè su nessuna delle note indicate in allegato 1 e quindi su nessuna maggiorazione in caso di insediamento di giovane agricoltore o entro cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto. A questo punto, considerando che sempre nel paragrafo 6 si rimanda sempre alla tabella 1A invitando a considerarla parte integrante dell'avviso, si chiede: 1. Le note a piè di pagina della tabella 1A dell'allegato Spese ammissibili sono da intendersi parte integrante dell'avviso? 2. Un'impresa agricola insediata entro cinque anni dalla data della domanda di aiuto, può ricevere il 60% del contributo in conto capitale (40% previsto dalla tabella 1A + 20% previsto dalla nota 2 della medesima tabella 1A dell'allegato spese ammissibili)?*

R: *Le tabelle dell'Allegato A rappresentano la base giuridica nei limiti della quale l'Avviso prot. 10898 del 17.02.2020 si muove. Pertanto, esse riportano esclusivamente il limite massimo di ESL che l'investimento proposto può raggiungere. Nel caso indicato, avendo previsto per gli investimenti ricadenti in tabella 1 A un contributo in conto capitale massimo del 40%, una maggiorazione di 20 punti di aliquota ESL sull'investimento in tabella sarebbe del tutto ininfluenza.*

Quesito 69

D: *Visto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo è stato prorogato alla data dell'8 giugno 2020 ore 16.00 a causa delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 che impediscono il regolare svolgimento di molte attività propedeutiche necessarie alla predisposizione delle domande di accesso a valere sul bando approvato in data 17.02.2020 relativo ai Distretti del cibo; Visto che, proprio a causa dell'emergenza del COVID-19, il settore agroalimentare non si è fermato e, piuttosto, ha necessità di attivare gli investimenti il prima possibile con la presente, in deroga a quanto stabilito nel punto 5.4 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, si chiede di considerare ammissibili*

al bando le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sostenute a partire dal 17.04.2020 (primo termine fissato per la presentazione delle domande di accesso) e non dalla data di presentazione della domanda.

R: Tenuto conto dell'emergenza COVID-19 e delle proroghe rese necessarie dalle misure di contenimento, sarà possibile ammettere le spese sostenute a partire dal 17 aprile 2020 a condizione che il soggetto beneficiario dimostri l'indifferibilità dell'investimento stesso e salvo ovviamente una positiva valutazione del Programma complessivo di investimenti proposti.

Quesito 70

D: *In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei un chiarimento in merito al punto 5.5 dell'allegato 2, che recita: "5.5 Il sistema dei "prodotti/servizi" Specifica dei prodotti/servizi coinvolti che indichi: • le aree geografiche presso cui è previsto l'approvvigionamento delle principali materie prime e ricadute sui produttori agricoli di base". A cosa si fa riferimento esattamente con "approvvigionamento delle materie prime"? Se si tratta di aziende produttrici di agrumi, ad esempio, a quali materie prime ci si riferisce? E nel caso di prodotti ortofrutticoli, le materie prime sono considerate le sementi? Quali sarebbero in questo caso le ricadute sui produttori agricoli? È possibile inoltre che ci siano dei progetti, come quelli di promozione (tab 3A) che non riguardano approvvigionamento di materie prime. Come ci si deve comportare in questo caso?*

R: L'intero paragrafo 5 dell'Allegato 2 (Scheda programma) contiene la descrizione del Programma di interventi proposto. All'interno sono indicati dei sottosettori che rappresentano esclusivamente delle indicazioni di presentazione del programma che naturalmente possono essere modificate o integrate con altri dati qualora il programma presentato non sia del tutto conforme a quanto richiesto. Nello specifico per "approvvigionamento delle materie prime" è da intendersi l'area di riferimento nella quale la materia prima viene prodotta (nel caso di produzioni agricole primarie) o lavorata (nel caso ad esempio di un progetto che preveda la trasformazione di prodotti dell'agricoltura). Nell'ambito di tale definizione possono essere altresì ricomprese informazioni in merito ad eventuali conferimenti di produttori soci delle aziende aderenti all'accordo di filiera.

Quesito 71

D: *in riferimento al Bando dei Distretti del Cibo, avrei bisogno di avere ulteriori chiarimenti: 1. Progetto di ricerca: oltre al coinvolgimento dell'Università, il progetto di ricerca sarà svolto anche grazie al coinvolgimento di personale tecnico di aziende agricole e della trasformazione appartenenti al Distretto, che svolgeranno un'attività funzionale alla ricerca. Si tratta di un progetto integrato che vede il coinvolgimento di diverse imprese del Distretto, per avere una maggior completezza e affidabilità dei risultati. Il progetto viene presentato da un beneficiario (come capofila), ma all'interno è possibile prevedere oltre il costo per il centro di ricerca, anche costi di personale di altri soggetti beneficiari (altre imprese agricole coinvolte)? O deve essere svolto solo da un soggetto beneficiario? 2. Studio di mercato: tra le spese ammissibili (tabella 3 A) si parla anche di "Costi per le ricerche di mercato [...]” relativi alla partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità. Domanda: sono inclusi degli studi di mercato relativi a diverse produzioni DOP svolti da parte di un'impresa cooperativa agroalimentare, che già produce questi prodotti, ma che è interessata a migliorare la conoscenza del mercato al fine di, da una parte orientare meglio le sue produzioni e dall'altra accrescere il numero di soci conferenti (aziende agricole) che aderiscono a tali regimi?*

R: 1. Il progetto di ricerca deve essere presentato e rendicontato da un singolo soggetto beneficiario. Nell'ambito del progetto di ricerca sono considerati ammissibili i costi per il personale dipendente e non dipendente del soggetto beneficiario (ma legato ad esso da un rapporto di collaborazione o un contratto) limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca. 2. Si sono costi ammissibili.

Quesito 72

D: *Le ricerche di mercato, svolte dai beneficiari (imprese agroalimentari) portano a risultati di carattere strategico e competitivo per l'impresa stessa (avendo anche investito risorse importanti). Quindi, la condivisione di tali risultati ad altri soggetti, anche appartenenti al Distretto, potrebbe non essere accettata. Un'impresa cooperativa può realizzare una ricerca di mercato su diverse produzioni DOP, ma solo a vantaggio dell'impresa stessa e dei suoi soci (aziende agricole conferenti)?*

Poi, parte dei risultati o indicazioni di massima potrebbero essere rese pubbliche e condivise con il Distretto, ma non l'intero lavoro di ricerca. È possibile o deve essere tutto integralmente reso pubblico?

R: Nei termini proposti la spesa non è ammissibile, in quanto il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. Il decreto impone inoltre che prima della data di avvio del progetto di ricerca siano pubblicate sul sito internet informazioni relative al progetto che si vuole realizzare, ai suoi obiettivi, alla data di pubblicazione approssimativa dei risultati e un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente nella loro interezza per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo. I risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

Quesito 73

D: *1. Nell'ambito della tabella 2A è ammissibile la realizzazione ovvero l'arredamento/allestimento di un ufficio amministrativo finalizzato alla gestione della fase di trasformazione (ufficio per la gestione degli impianti di trasformazione) o commercializzazione (ufficio amministrativo per la sala degustazione)? 2. Per una azienda ortofrutticola è ammissibile, nell'ambito della tabella 1A, la realizzazione di un locale (incluso il rifacimento del tetto e lo smaltimento della copertura in cemento-amianto) per la cernita del prodotto fresco appena raccolto e il confezionamento per l'accesso alla distribuzione? 3. Per una azienda ortofrutticola è ammissibile, nell'ambito della tabella 1A, la realizzazione di un vaso per la raccolta di acqua meteorica da impiegare nell'irrigazione dei 24 ettari di nocioleti?*

R: 1. Sono ammissibili le opere edili e gli impianti per la realizzazione degli uffici e dei servizi, mentre sono escluse tutte le spese attinenti l'arredamento degli uffici (tavoli, divani, ecc.). 2 e 3. Si sono investimenti ammissibili.

Quesito 74

D: *E' possibile ammettere spese relative a lavori in economia, lavoro di dipendenti aziendali chiaramente riferibile alla realizzazione di nuovi impianti? Nel nostro*

caso avremmo intenzione di assumere due unita', dopo la presentazione del progetto, al solo fine di realizzare un impianto di una nuova coltura e il cui costo verra' completamente capitalizzato.

R: I lavori in economia non sono considerati costi ammissibili in quanto non regolati da modalità tracciabili.

Quesito 75

D: *Sono ammissibili contratti di acquisto di immobili con riserva di proprietà (con pagamento a rate)? Nel nostro caso avremmo intenzione di acquistare un immobile e al fine di poter procedere vorremmo accordare con il venditore un periodo lungo per il pagamento (15 anni per esempio), con l'opzione di pagare il saldo non ancora versato in qualsiasi momento. L'idea è quella di acquistare l'immobile con questa modalità nel corso dell'iter di approvazione del progetto al fine di poter avviare l'investimento e pagare il saldo in anticipo una volta che il progetto sarà stato approvato (ad esempio, fine 2020 paghiamo un acconto di 10,000 eur e se nel 2021 il contributo pubblico è confermato pagheremo il saldo di 140,000 eur, altrimenti proseguiremo per altri 14 anni con il pagamento di 10,000 eur l'anno).*

R: Si è possibile tenendo presente che gli interventi vanno realizzati entro un periodo di quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di distretto e che la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dall'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Quesito 78

D: *Se il progetto include spese di cui alla tabella 1 A per 110.000 euro e spese alla tabella 2a per 250.000 euro e, per diversi motivi, non è possibile procedere agli interventi di cui alla tabella 2a, questo potrebbe pregiudicare tutto il progetto?*

R: Si in quanto per le motivazioni indicate nel quesito n. 77 ci si troverebbe in presenza di una riduzione dell'investimento complessivo superiore al 50%.

Quesito 80

D: *L'Avviso al punto 5.4 prevede che "Le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda". Il Decreto n. 7775 del 22/07/2019 al punto 7.5 prevede che "Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1". Si può considerare ammissibile un investimento che riguarda la realizzazione di un frantoio (tabella 2A) i cui lavori di costruzione sono già iniziati nel corso del 2019 per lotti funzionali? Sesi, è possibile includere nel Progetto del beneficiario i lotti funzionali e le relative spese che saranno realizzati a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso in poi?*

R: No. L'intervento descritto riguarda spese direttamente connesse all'attuazione del progetto presentato che saranno considerate ammissibili solo a partire dalla data di presentazione della domanda. Diversamente le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del progetto sono ammissibili già dal 23.9.2019, data di entrata in vigore del decreto.

Quesito 81

D: *Il Decreto n. 7775 del 22/07/2019 al punto 7.5 prevede che "Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1". L'Avviso al punto 5.4 prevede che "Le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda". Vorrei sapere se: - gli interventi edilizi, per i quali è già stata depositata la Comunicazione di Inizio Lavori presso il comune e che sono attualmente in fase di realizzazione, ma per i quali non è ancora stata presentata la domanda di accesso alle agevolazioni, sono ammissibili a contributo? Nel caso in cui tali interventi siano ammissibili, le spese relative sono ammesse a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso oppure sono ammesse a partire dal 17 aprile 2020, come specificato al quesito 69?*

R: La risposta è la medesima del quesito precedente. Gli interventi edilizi rappresentano spese direttamente connesse all'attuazione del progetto presentato e possono essere considerate ammissibili solo a partire dalla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda la risposta fornita al quesito n. 69, l'eccezione è relativa al solo settore agricolo nella misura in cui il soggetto beneficiario dimostri l'indifferibilità dell'investimento proposto (es. particolari colture che è necessario impiantare in un determinato periodo dell'anno).

Quesito 82

D: *Visto quanto previsto dall'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, nel caso in cui un'impresa individuale intenda presentare un progetto d'investimento per il miglioramento della produzione agricola primaria e realizzare anche un piccolo ufficio per agevolare il lavoro e rafforzare l'immagine aziendale, con la presente si chiede se la realizzazione dell'ufficio è una spesa ammissibile al bando? Se sì in quale categoria rientra?*

R: Sono ammissibili le spese edili e le relative spese per gli impianti necessari alla realizzazione di uffici e servizi, sale riunioni, sale meeting, sale degustazioni e sale per esposizione e/o formazione. Non saranno invece considerate ammissibili tutte quelle spese collegate all'arredamento o all'abbellimento delle stesse. Gli investimenti descritti ricadono tutti in tabella 2 A.

Quesito 85

D: *E' ammissibile a finanziamento la spesa di rifacimento di un tetto, con relativa rimozione della copertura di amianto, che, essendo stato recentemente danneggiato da una tromba d'aria, sarà oggetto di risarcimento per il danno subito dall'assicurazione a suo tempo stipulata?*

R: L'investimento relativo al rifacimento di un tetto danneggiato è ammissibile purché funzionale all'intero investimento proposto in termini di obiettivi connessi al distretto di riferimento. (es. non sarebbe ammissibile se il tetto dell'immobile non c'entra nulla con gli obiettivi di distretto che soggetto beneficiario si propone di realizzare). Per il resto la circostanza che il soggetto beneficiario abbia stipulato un'assicurazione per il risarcimento del danno non osta all'ottenimento dell'agevolazione statale in quanto l'assicurazione non rappresenta anch'essa

un'agevolazione ma un contratto in forza del quale il contraente ha pagato dei premi come corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'assicuratore di risarcire il danno derivante dal sinistro.

Quesito 86

D: *Sono un'azienda agroalimentare con codice ateco già attivi nel commercio all'ingrosso e trasformazione dell'olive in olio. In merito al bando vorrei realizzare una filiera cerealicola trasformando il grano conferito dagli agricoltori locali e quelli della mia azienda agricola, in pasta. Pertanto vorrei realizzare un pastificio e avviare un nuovo codice ateco 10.43.00, in merito alla realizzazione di tale investimento le mie voci di spesa rientrano nella tabella 2A o 5A dell'allegato A del bando?*

R: L'investimento relativo alla realizzazione di un pastificio unitamente alle linee di produzione e ai macchinari in esso presenti rientra nell'ambito degli interventi imputabili alla tabella 2 A.

Quesito 88

D: *L'avviso Prot. n. 10898 del 17.02.2020 all'art 6 Agevolazioni Concedibili punto 6.3 riporta Tab 5A Articolo 41 - Regione Basilicata PMI Contributo in conto capitale 35%. L'Allegato Spese Ammissibili per la stessa voce riporta "Tab 5A Articolo 41 - Regione Basilicata PMI Intensità Massima Agevolazione (ESL) 45%." La nota in calce alla Tab 5A dell'Allegato Spese Ammissibili riporta una maggiorazione di 20 punti per gli aiuti concessi alle piccole imprese ed una maggiorazione di 15 punti per gli aiuti concessi per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Domanda: nel caso di investimenti in Basilicata per la produzione di energia da fonti rinnovabili il contributo massimo concedibile è così determinato:*

1. $35 + 20 + 15 = 70\%$ totale;
2. $45 + 20 + 15 = 80\%$ totale.

R: Il contributo massimo in conto capitale erogabile per gli interventi in tabella 5 A art. 41 è quello indicato nella tabella al paragrafo 6.3 dell'Avviso prot. 10898 del

17.02.2020 (ovvero del 35%). Le tabelle dell'Allegato A rappresentano invece la base giuridica nei limiti della quale l'Avviso prot. 10898 del 17.02.2020 si muove. Pertanto, esse riportano esclusivamente il limite massimo di ESL che l'investimento proposto può raggiungere. Nel caso indicato, il contributo in conto capitale concedibile dal Mipaaf sarà pari al 35% dell'investimento ammesso, con la possibilità di arrivare fino al 45% in caso di eventuale cofinanziamento regionale.

Quesito 89

D: *Ai fini del rispetto di minimali di investimento previsti al punto 5.2 dell'Avviso, è ammissibile il Progetto di un'azienda così articolato nelle varie tabelle?*

- *Investimento in tabella 1A per l'acquisto di macchinari innovativi per le operazioni colturali per un importo di Euro 20.000,00*
- *Investimento in tabella 2A per la ristrutturazione della cantina e acquisto macchinari vinificazione per un importo di Euro 460.000,00*
- *Investimento in tabella 5A per un impianto fotovoltaico per un importo di Euro 40.000,00*

R: L'investimento proposto sarebbe ammissibile per l'importo indicato in tabella 2 A, mentre non sarebbe considerato ammissibile per quanto riguarda la tabella 1 A (investimento minimo richiesto euro 100.000,00) e per quanto riguarda la tabella 5 A (investimento minimo richiesto euro 200.000,00).

Quesito 90

D: *La produzione di bioetanolo da biomassa di topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) è compatibile con quanto viene indicato nell'Allegato A, Tab. 5A - Art. 41: "Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari?"*;

R: No. Non rappresenta un investimento ammissibile in quanto per la coltivazione indicata non sarebbe possibile produrre bioetanolo esclusivamente da scarti lasciando integra la parte alimentare costituita dai tuberi.

Quesito 93

D: *Il nostro socio (un'azienda agricola) intende, ristrutturare una cascina agricola (tradizionale cascina lombarda). Questa cascina è composta da una parte "funzionale" all'attività agricola come portici, fienile e depositi e da una parte costituita dall'abitazione della famiglia originaria dell'agricoltore stesso (attualmente non più abitata). La domanda è la seguente: nella ristrutturazione complessiva di una cascina agricola sono ammissibili anche le spese di contestuale ristrutturazione della porzione che sarà (una volta ristrutturata) adibita ad abitazione del titolare e/o di un dipendente dell'azienda stessa? Se non fosse ammissibile, è possibile ristrutturare solamente la porzione funzionale all'attività specificatamente agricola, scorporandone le spese specificatamente attribuibili ?*

R: Le spese relative all'abitazione del titolare non sono ammissibili mentre sono ammesse le spese di ristrutturazione della porzione di cascina funzionale all'attività agricola se scorporate da quelle complessive.

Quesito 94

D: *1. E' Ammessa la riconversione varietale? 2. Sono ammissibili i fitti, noli e locazioni degli immobili? 3. E' ammissibili il fitto di un terreno? e Se si, nel caso di un fitto sottoscritto nel mese di marzo per i prossimi 5 anni, premesso che il progetto ha una durata pari a 3 anni, sono ammissibile le spese di fitto a far data dalla sottoscrizione? 4. Può essere ammesso l'acquisto di un mezzo per il trasporto degli operai? 5. Un'azienda agricola che ha un locale per la vendita delle proprie produzioni (attività connessa), può acquistare un furgone per il trasporto del prodotto destinato alla vendita presso il proprio punto vendita? 6. Sono ammissibili le spese per l'acquisto da parte di un azienda Alfa di un marchio da un' azienda Beta? Nel caso in cui il legale rappresentante dell'azienda Alfa è anche socio dell'Azienda Beta in che misura può essere ammesso? 7. Un'azienda del Distretto A intende realizzare investimenti presso la propria unità locale e procedere all'acquisto di un immobile per lo svolgimento di attività annesse alla produzione primaria in un Comune che ricade in Distretto B, confinante con il Comune in cui ricade la propria unità produttiva. E' Ammissibile? 8. E' possibile procedere a candidare investimenti di costruzione e/o acquisto immobili da parte di un'azienda in due luoghi differenti ma all'interno dello stesso Comune? 9. E' ammissibile l'investimento per la*

realizzazione di un impianto fotovoltaico 18/20 kw per autoconsumo? 10. Il sostegno alla ricerca al 100% di contributo in quali casi si applica? 11. Nel DM si legge che il sostegno agli agricoltori insediati da meno di 5 anni si applica solo nelle aree Xylella, nell'Avviso questa specifica condizione non è indicata, ma nell'allegato Spese Ammissibili, Allegato A, viene riportato senza alcuna distinzione. L'intensità al 20 % per i giovani agricoltori si intende in tutti i Distretti?

R: 1. Si rientra tra la tipologia di spesa prevista in tabella 1. **2 e 3** Fitti e locazioni di immobili e terreni non rientrano tra le spese ammissibili. **4 e 5.** No. Non rientra tra le spese ammissibili. **6.** Non è ammissibile a meno che non rientri tra le misure promozionali in favore dei prodotti agricoli; In quel caso le misure devono rivestire un carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine e non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari. **7.** La spesa sarà considerata ammissibile purché il progetto complessivo sovvenzionato, unitamente alle attività connesse alla produzione primaria svolte nell'immobile siano direttamente riconducibili al distretto del cibo per il quale è stata presentata domanda. **8 e 9.** Si è possibile. **10.** Il contributo in conto capitale erogabile per gli investimenti in ricerca è al massimo pari al 40% e corrisponde a quello indicato alla tabella al paragrafo 6.3 dell'Avviso prot. 10898 del 17.02.2020 (dal 40% al 15% a seconda dei casi). L'allegato A si riferisce invece al limite massimo di ESL che l'investimento può raggiungere. **11.** No, si applica solo per il distretto Xylella.

Quesito 103

D: *Con riferimento all'Avviso n.10898 del 17/02/2020 Distretti del Cibo si richiede quanto segue: Nell'Allegato A del DM n.7775 del 22/07/2019 sia nella Tabella 1A che nella Tabella 2A tra le spese ammissibili al punto 1. si riporta “costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili”; Nell'Avviso n.10898 del 17/02/2020, al punto 5.11 si riporta invece che “Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria (leasing o noleggio) ad esclusione delle spese di cui alla tabella 3 A purché capitalizzate”. Inoltre, nelle Tabelle 1A e 2A del medesimo Avviso n.10898 al punto 1. si riporta “costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili” senza più la dicitura “incluso il leasing”. Si richiede pertanto se la costruzione/acquisizione di immobili può avvenire tramite operazione di leasing oppure no.*

R: Confermiamo quanto previsto dall'Avviso n. 10898/2020. La scelta effettuata è dovuta a motivi di contabilizzazione nel registro cespiti, pertanto sono escluse tutte le spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.

Quesito 104

D: *Visto quanto previsto dall'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, nel caso in cui una società attiva con il codice ateco 01.23 (coltivazione di agrumi) e, che attualmente svolge anche la prima lavorazione degli agrumi (e non trasformazione), intenda presentare un progetto d'investimento per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in ampliamento ad un fabbricato esistente destinato sempre alla lavorazione degli agrumi, l'acquisto di una nuova linea di lavorazione per agevolare il lavoro e migliorare la qualità del prodotto e la realizzazione di un piccolo ufficio, tali investimenti in quale categoria delle spese ammissibili rientrano?*

R: Se gli investimenti relativi alla realizzazione del nuovo corpo fabbrica sono destinati alla lavorazione, al confezionamento e alla commercializzazione degli agrumi andranno inseriti in tabella 2 A unitamente alle spese per l'ufficio.

Quesito 109

D: *Con riferimento al bando di Distretti del cibo prot. 10898 del 17/02/2020 e di cui al DM 7775 del 22/07/2019 si chiede il seguente chiarimento: un'azienda agricola che trasforma prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I al trattato UE (in particolare ortaggi), derivanti da produzione propria aziendale, al fine di produrre e commercializzare semilavorati, conserve e salse/passate pronte di ortaggi, intende realizzare un investimento per l'acquisto di attrezzature che agevolano l'attuale processo produttivo e incrementano la capacità produttiva, tale investimento in quale tabella delle spese ammissibili rientra?*

R: L'investimento relativo a macchinari per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli va indicato in tabella 2 A.

Quesito 123

D: *Se le spese di realizzazione di un pozzo artesiano ai fini irrigui a servizio dell'oliveto aziendale, sono finanziabili con il Bando di Distretto del Cibo.*

R: E' rimessa alla Commissione la valutazione tecnico-economica del Programma e dei Progetti; non è, pertanto, possibile formulare una valutazione tecnica di quanto rappresentato. Per quanto di interesse, si considerano costi ammissibili gli investimenti ai fini irrigui, nuovi o già esistenti, soltanto ove soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Si rimanda, pertanto, alle indicazioni dettate dagli Orientamenti dell'Unione europea.

Quesito 126

D: *Per quanto concerne la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, si richiede se, in caso di finanziamento bancario (ordinario), è necessario allegare lettera di disponibilità di Istituto di Credito o altra documentazione simile.*

R: Per i Contratti di Distretto del Cibo, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in conto capitale. Ai sensi dell'art. 5.12 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020 è comunque previsto che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di Distretto, il Soggetto Beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento. La normativa di riferimento richiede al soggetto beneficiario la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario. Questa dimostrazione può essere data anche con l'allegazione di una lettera di disponibilità finanziaria di mezzi propri o di concessione di un finanziamento.

Quesito 127

D: *Giovane agricoltore: per accedere alla maggiorazione della agevolazione (Allegato A – Tabella 1° Investimenti nelle aziende agricole) a quale definizione del giovane agricoltore occorre fare riferimento? In particolare, è considerato Giovane agricoltore una persona che ha solamente aperto una PIVA agricola, come ditta individuale, e ha meno di 40 anni o il Giovane deve risultare IAP o Coltivatore diretto.*

R: Ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.M. n. 7775 del 22.07.2019 “Nel caso di Contratti di distretto Xylella, le aliquote di aiuto di cui alla lettera a sono maggiorate di 20 punti percentuali per: - i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;...”. Pertanto, per i Distretti del cibo di cui all'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, non è prevista alcuna maggiorazione per i giovani agricoltori.

Quesito 128

D: *Acquisto terreni: (a) E' ammissibile la spesa per l'acquisto dei terreni, nel rispetto dei massimali previsti dall'Avviso, effettuando il compromesso di acquisto prima di presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e regolarizzando l'acquisto in una successiva fase di istruttoria della domanda? O al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario già essere in possesso dei terreni? (b) Lo stesso quesito è valido anche per l'acquisto di fabbricati sui quali realizzare l'investimento? – Tenuto conto che l'acquisto riguarderà anche alcuni fabbricati che insistono sull'intera superficie agricola (terreni oggetto di acquisto) è necessario procedere all'acquisto separato dei terreni e dei fabbricati eseguendo due diversi atti.*

R: **(a).** Ai sensi dell'art. 7.4, lett. c) dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020 è richiesto, con dichiarazione del soggetto beneficiario, che al momento della domanda sussista la disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, evincibile mediante indicazione, tra gli altri, anche di opzioni d'acquisto quale deve considerarsi il preliminare di vendita. La spesa è dunque ammissibile. In seguito all'approvazione del Programma del Distretto e all'atto della presentazione della proposta definitiva, il soggetto beneficiario deve depositare secondo quanto previsto dall'art. 10.6, lett. a), tra gli altri, copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto. Nel caso di specie, ove sussista la mancanza dell'atto di compravendita perché non ancora perfezionato, sarà necessario presentare un titolo di detenzione qualificata degli immobili (Locazione e/o comodato registrati), laddove il contratto preliminare di compravendita non preveda effetti anticipati nella disponibilità materiale del bene immobile. In sostanza, al momento della presentazione della domanda non è necessario avere il materiale possesso dell'immobile, ma dichiarare il titolo giuridico che ne presupponga il futuro possesso materiale derivante da un titolo di proprietà e/o da un titolo di detenzione qualificata, da produrre nella successiva fase di presentazione della proposta definitiva. **(b).**

Quanto sopra esposto investe anche gli acquisti dei fabbricati, per i quali, secondo quanto prospettato, non è necessario procedere con atti separati. Risulterà opportuno indicare all'interno dell'atto, il costo di acquisto di ogni singolo cespite, ai fini dell'attestazione del tecnico qualificato di cui al punto 2.1, lett. a) e c) dell'allegato spese ammissibili che specifica le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento.

Quesito 129

D: *Sono ammissibili i costi per garanzie prestate da ISMEA per l'accesso al credito.*

R: I costi ammissibili sono tassativamente indicati nell'allegato spese ammissibili che specifica le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie di intervento. In particolare, per le spese generali indicate al punto 2.1, lett. g), ammissibili fino ad un massimo del 12% di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.1, è prevista l'ammissibilità per i soli costi di valutazione delle garanzie prestate dalla sola Banca finanziatrice.

Quesito 136

D: *L'agevolazione può cumularsi con altre misure tipo Credito d'imposta?*

R: L'art. 8 del D.M. n. 7775 del 22 luglio 2019, recante "cumulabilità degli aiuti", regola la sola ipotesi del cumulo delle agevolazioni quando queste sono considerate aiuti di Stato, distinguendo tra cumulabilità riferita, da un lato, ai costi ammissibili individuabili diversi e, dall'altro, agli stessi costi ammissibili. La disposizione suddetta deve intendersi come principio generale, ancorché non espressamente riproposta nell'Avviso di riferimento. In siffatte ipotesi, è comunque necessario verificare se non sussistono limiti imposti dalla normativa dell'agevolazione posta a confronto. Nel senso che la previsione di poter cumulare gli aiuti, compresi gli aiuti "de minimis", deve essere espressamente riconosciuta per l'una e per l'altra agevolazione. In ogni caso, il cumulo non deve portare al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A del Decreto. Laddove, al contrario, l'agevolazione non configura aiuto di Stato in ragione dei criteri stabiliti dalla normativa europea secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate del conseguente regime fiscale applicabile, il limite del cumulo di agevolazione è costituito dal valore del costo del bene.

Quesito 137

D: *Nel piano economico, l'IVA può essere considerata come “altre fonti di copertura”?*

R: L'interpretazione è corretta.

Quesito 139

D: *Nel piano economico i lavori in economia possono essere considerati come “altre fonti di copertura”?*

R: Come previsto dalle condizioni generali di ammissibilità delle spese dell'Allegato “spese ammissibili”, n. 1 lett. c), i lavori in economia non sono considerati ammissibili in quanto non regolati da modalità tracciabili.

Sezione 4 - Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Quesito 11

D: *Par. 4.3 - Per quanto riguarda l'Accordo di Distretto vorremmo chiedere quali sono le modalità richieste per la firma. In particolare vorremmo sapere se è sufficiente la copia dell'originale firmato da tutti i soggetti oppure è necessario inviare l'originale firmato da tutti i partecipanti.*

R: La documentazione, laddove viene richiesta la sottoscrizione del soggetto, deve essere inoltrata in originale. Il file digitale deve essere in pdf con le firme originali, anche non elettroniche, e in formato word come previsto dall'avviso.

Quesito 13

D: *Par. 7.2 - Nel caso di invio per posta raccomandata con avviso di ricevimento per il rispetto del termine di invio fa fede il timbro postale con l'indicazione del giorno e ora di invio (entro il 17 ore 16.00) o la raccomandata deve comunque arrivare entro il termine prescritto?*

R: La documentazione, da trasmettere a mezzo raccomandata A/R oppure mediante consegna a mano –dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00 del 17 aprile 2020. Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, a nulla valendo la data e l'ora di invio della spedizione nel caso in cui la domanda pervenga oltre il termine ultimo indicato.

Quesito 14

D: *Allegato 2 - Nell'allegato n. 2 "Scheda programma del contratto di distretto del cibo" al punto 8.3 nella nota 1 per quanto riguarda elenco delle spese ammissibili si fa riferimento all'allegato A del D.M 1192 del 2016. Tuttavia il riferimento corretto deve intendersi al D.M. n. 7775/2019 (come avviene del resto al punto 3.3 dell'allegato 3)?*

R: Si tratta di un mero refuso, che è stato prontamente corretto.

Quesito 15

D: *Allegato 3 - Nell'allegato 3 in calce alla firma tra gli allegati da includere è prevista la perizia (ai sensi dell'art. 7.5 lett. e dell'avviso). Tuttavia tale perizia sembra coincidere con l'attestazione del tecnico abilitato ovvero l'allegato n. 5. Vorremmo gentilmente chiedere conferma di questa coincidenza.*

R: Il paragrafo 7.4 dell'avviso, alla lett. e) (il paragrafo 7.5 non esiste), precisa che tra la documentazione da allegare alla domanda vanno incluse, ove esistenti, le copie delle certificazioni e/o delle domande di concessioni/autorizzazioni per la realizzazione delle opere edili e impianti. Laddove il soggetto beneficiario non sia in grado di produrre tali certificazioni e/o le relative domande, egli dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello fornito con l'Allegato 5), resa necessariamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da un professionista abilitato, ovvero da un progettista e direttore dei lavori.

Quesito 21

D: *I Distretti, pur avendo le rappresentanze scadute ed in prorogatio, possono essere soggetti proponenti di un Contratto di Distretto ai sensi del bando Prot. n. 10898 del 17.02.2020? Qual è l'importo minimo e l'importo massimo di un Contratto di Distretto?*

R: Sì, il legale rappresentante in prorogatio può presentare domanda. Gli avvicendamenti degli organi sociali interni al Distretto sono estranei alla procedura, quel che rileva ai fini della corretta partecipazione è che la relativa domanda sia conforme alle modalità e alle condizioni previste dall'Avviso, che sia presentata dal soggetto proponente e che pervenga entro la scadenza stabilita. Gli importi minimi e massimi di ciascun contratto di distretto sono riportati nel decreto 7775/2019, che li fissa tra 4 e 50 milioni di euro.

Quesito 39

D: *In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei sapere: se un Soggetto beneficiario vuole presentare due interventi distinti (seppur con alcune connessioni), facenti riferimento a tabelle diverse dell'Allegato A, essi vanno presentati in due diverse schede progetto (all. 3) oppure in una unica?*

R: *Il soggetto beneficiario presenta un solo allegato n. 3 all'interno del quale indicherà tutti gli investimenti proposti, anche se afferenti a più tabelle.*

Quesito 61

D: *Relativamente alla documentazione da presentare l'Avviso, al punto 7.4, recita: Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: d) attestazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al Soggetto Beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale si dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l'attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi; e) ove esistenti, copia delle certificazioni e/o copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e degli interventi progettuali e copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per gli interventi relativi a opere edili e impianti. Di contro, il citato Allegato 5 prevede che il professionista dichiari: Che ai fini della realizzazione degli investimenti previsti e sopra descritti il titolo abilitativo necessario è costituito da __richiesto in data__ e che per l'ottenimento del titolo abilitativo suddetto sarà necessario il preventivo ottenimento dei seguenti pareri e/o nulla osta. Si chiede pertanto se, in caso di investimenti che prevedano il successivo rilascio di permesso di costruire, sia obbligatoria la preventiva presentazione della richiesta al SUAP o agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o Nulla Osta.*

R: Tra la documentazione da allegare alla domanda vanno incluse, ove esistenti, le copie delle certificazioni e/o delle domande di concessioni/autorizzazioni per la realizzazione delle opere edili e impianti. Laddove il soggetto beneficiario non sia in grado di produrre tali certificazioni e/o le relative domande, egli dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello fornito con l'Allegato 5), resa necessariamente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da un professionista abilitato, ovvero da un progettista e direttore dei lavori.

Quesito 62

D: E' possibile presentare una domanda di agevolazioni che veda la partecipazione, oltre al Distretto (Soggetto proponente), di un solo soggetto beneficiario? Esiste comunque un limite minimo di partecipanti?

R: Non è previsto un limite minimo di soggetti beneficiari, ma la normativa parla di soggetti beneficiari sempre al plurale nel considerare la fase delle domande. Inoltre si consiglia di presentare, al fine di una valutazione migliore, un progetto con un numero congruo di soggetti beneficiari diretti o indiretti coinvolti, considerando che la valutazione delle domande presentate sarà di tipo comparativo. Giova ricordare poi che attraverso l'accordo di distretto da allegare alla domanda di partecipazione devono essere esplicitati i processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle filiere.

Quesito 64

D: Nel caso di acquisto immobile, al momento della presentazione della domanda cos'è necessario presentare? Ovviamente l'acquisto da parte nostra è contingente all'ottenimento di un contributo economico e nessun documento definitivo può esser stipulato prima della concessione dell'aiuto. Assumendo che la domanda d'aiuto venisse accettata, ma il venditore decide di vendere a qualcun altro, nelle more dell'iter di approvazione della domanda, sarà possibile in quel caso acquisire un altro immobile con caratteristiche tali da consentire il raggiungimento degli stessi fini?

R: Al momento della presentazione della domanda non è necessario presentare alcun documento a dimostrazione degli interventi proposti. Sarà invece necessario riportare nell'allegato 3 una presentazione del progetto quanto più accurata possibile, corredata da tutte le indicazioni necessarie utili a comprendere le scelte effettuate e i legami con gli obiettivi dichiarati. La documentazione di dettaglio degli investimenti proposti sarà richiesta solo in caso di approvazione della domanda, con la presentazione del progetto esecutivo, con il quale saranno possibili anche modifiche marginali o vere e proprie varianti all'investimento inizialmente previsto.

Quesito 65

D: *Per quanto riguarda l'impianto di un nuovo vigneto, è possibile presentare domanda di aiuto per una superficie aziendale superiore a quella attualmente autorizzata? Nel nostro caso, stiamo valutando la realizzazione di un ettaro di vigneto, di cui 3.800 mq già autorizzati nel 2019; richiesta per la parte rimanente presentata quest'anno, ma data l'allocazione parziale, tutto la parte rimanente realisticamente verrà ottenuta solo nel 2021.*

R: Non è necessario disporre dell'autorizzazione al momento della domanda. L'autorizzazione sarà condizione necessaria per la dimostrazione della cantierabilità degli interventi al momento successivo alla sottoscrizione del contratto di distretto e per la sua efficacia. Il rischio quindi è che poi se non ci fosse autorizzazione, l'investimento non sarebbe più ammissibile.

Quesito 79

D: *In merito alla documentazione da presentare l'Avviso del 17 febbraio 2020, al punto 7.4, recita che: Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: d) attestazione, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al Soggetto Beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale si dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di*

interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l'attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi; Il citato Allegato 5 prevede che il Professionista dichiarare: Che ai fini della realizzazione degli investimenti previsti e sopra descritti il titolo abilitativo necessario è costituito da ___ richiesto in data_ e che per l'ottenimento del titolo abilitativo suddetto sarà necessario il preventivo ottenimento dei seguenti pareri e/o nulla osta. Dato che l'autodichiarazione prevede l'indicazione della data della richiesta del titolo abilitativo, si chiede: nel caso di investimenti che prevedano il rilascio di permesso di costruire solo successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso ai Contratti di Distretto, è obbligatorio presentare comunque la richiesta al SUAP o agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e/o Nulla Osta prima della presentazione della domanda di accesso? Oppure, nella dichiarazione di cui all'Allegato 5, è possibile dichiarare che la richiesta di permesso di costruire sarà presentata dopo la presentazione della domanda di accesso ai Contratti di Distretto?

R: Sarà sufficiente indicare nell'allegato 5 che all'atto della presentazione della domanda il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti non sono ancora stati richiesti alle competenti autorità. Si ricorda comunque che la normativa, nell'ambito della valutazione dei progetti presentati, attribuisce un punteggio fino a un massimo di 5 punti al soggetto beneficiario che dimostrerà, l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta.

Quesito 83

D: *In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei un chiarimento in merito al punto 7.2., in particolare sulla modalità di consegna degli elaborati. Si dice "In entrambi i casi la documentazione dovrà pervenire su supporto informatico (chiavetta USB o supporto similare)". Con ciò si intende dire che nel plico dovrà essere inserita SOLO la chiavetta USB o supporto similare, SENZA i documenti cartacei? I documenti cartacei non devono in alcun modo essere consegnati?*

R: Sì. I documenti cartacei non sono necessari.

Quesito 84

D: *In relazione all'Avviso prot. n. 10900 del 17 febbraio 2020 (Distretti del cibo) vorrei un chiarimento in merito all'“Accordo di distretto”, definito come "accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto del cibo, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari". L'Accordo di Distretto da allegare (di cui al punto 7.4 dell'Avviso) si fa riferimento a un documento redatto ad hoc per la partecipazione a questo Avviso? Oppure si deve allegare l'Accordo di Distretto sottoscritto da tutti i soci del Distretto in sede di riconoscimento del Distretto del cibo presso la Regione di riferimento (nel caso della Sicilia, di cui al D.A. n. 12/GAB DEL 04.02.2019)? Infatti, tra i Soggetti Beneficiari dei progetti di cui al presente Avviso, ci sono anche soggetti che al momento della firma dell'Accordo per il riconoscimento non erano ancora soci, quindi non compaiono nell'Accordo stesso.*

R: L'Accordo di distretto deve necessariamente riportare, tra le informazioni previste dall'art. 4.3 dell'Avviso prot. n. 10900/2020, l'individuazione del Soggetto proponente, di tutti i Soggetti beneficiari diretti e indiretti, gli obiettivi e i tempi di realizzazione delle iniziative proposte. Pertanto nell'ipotesi indicata andrà sicuramente trasmesso un nuovo Accordo di distretto che tenga in considerazione anche i Soggetti che al momento del riconoscimento da parte della Regione del Distretto del cibo, non erano ancora tra i soci partecipanti.

Quesito 95

D: *In caso di opere che richiedano rilascio di concessioni / autorizzazioni: è necessario, prima della presentazione della domanda al MIPAAF, aver già presentato la richiesta per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni, oppure è sufficiente in questa fase la dichiarazione del tecnico abilitato di cui all'Allegato 5 ?*

R: Non è necessario disporre dell'autorizzazione al momento della domanda, né tantomeno della richiesta per il suo rilascio. In questa fase è sufficiente la

dichiarazione del tecnico abilitato di cui all'allegato n. 5. L'autorizzazione sarà invece condizione necessaria per la dimostrazione della cantierabilità degli interventi successivamente alla sottoscrizione del contratto di distretto per determinarne l'efficacia.

Quesito 96

D: *La presentazione della domanda al MIPAAF può al momento avvenire solo tramite raccomandata A/R oppure consegna diretta previo appuntamento. Si richiede se per la raccomandata A/R può far fede la data di INVIO della raccomandata (da parte del richiedente) e non la data di RICEZIONE (da parte del MIPAAF), al fine della verifica del rispetto della scadenza di presentazione della domanda.*

R: No ai fini del rispetto della scadenza farà fede esclusivamente la data di ricezione della domanda da parte del Mipaaf.

Quesito 97

D: *L'avviso Prot. n. 10898 del 17.02.2020 all'art 7 Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni al punto 7.2 riporta le modalità di presentazione delle domande. A seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus le modalità di Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono rimaste quelle del bando?*

R: Si sono rimaste le medesime.

Quesito 105

D: *Le dichiarazioni per ciascun soggetto beneficiario Allegati n. 4 (disponibilità immobili), n. 5 (Attestazione del tecnico), 6 (Autodichiarazione requisiti) ovvero anche gli Statuti o delibere di CdA oltre al formato firmato in digitale devono essere inviati in formato .doc? Trattandosi di documenti ufficiali (Statuti depositati, delibere) o dichiarazioni ex. L. 445/2000 riteniamo non sia coerente o possibile inviarli in formato aperto. Nel caso di un Ente Pubblico che partecipa come*

soggetto proponente del Distretto ma non realizza investimenti, è necessario comunque allegare l'autodichiarazione All. 6 o questa va allegata solo se il soggetto proponente è anche beneficiario di un progetto e quindi del contributo?

R: Il formato word è richiesto esclusivamente per gli allegati n. 2 e n. 3 al solo fine di permettere di editarne il testo. L'allegato 6 va trasmesso dai soli soggetti beneficiari.

Quesito 106

D: *Si chiedono chiarimenti sulla corretta imputazione delle spese relative alla realizzazione di un impianto serricolo con struttura in metallo, relativo film plastico pluriennale e spese di montaggio realizzate per la produzione orticola primaria in coltura protetta. In particolare si chiede se le spese devono essere imputate al punto 1 della tabella 1 A o al punto 2. Si richiede cosa si intende per gruppo di imprese di cui al punto 1 dell'Allegato 3 “(se il Soggetto beneficiario fa parte di un gruppo di imprese) composizione del gruppo di appartenenza, struttura organizzativa e relazioni funzionali con il Soggetto beneficiario”. In particolare se la semplice partecipazione ad associazioni, distretti, coop senza vincoli di collegamenti o posizioni dominanti debba essere inserita in tale sezione dell'Allegato 3. Si chiede se l'Accordo di distretto di cui al punto 4.2 e 4.3 dell'Avviso è da considerarsi documento a sé stante rispetto all'Allegato 2 e dunque da far sottoscrivere ai Soggetti Beneficiari e ai Beneficiari indiretti.*

R: 1. Le spese descritte sono imputabili alla tabella 1A.1 Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili. 2. La richiesta attiene alle informazioni sul soggetto beneficiario. Nello specifico si chiede se il soggetto beneficiario è direttamente collegato ad altra impresa da un punto di vista giuridico, finanziario o organizzativo. La semplice partecipazione del soggetto beneficiario ad associazioni o cooperative non andrà menzionata in tale sezione. 3. Si l'accordo di distretto deve essere sottoscritto sia dai soggetti beneficiari diretti che da quelli indiretti. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte dei beneficiari indiretti non ne pregiudica comunque la validità.

Quesito 121

D: *Qualora nella elaborazione dei progetti definitivi dei singoli soggetti beneficiari si realizzino delle economie – rispetto al contributo totale ammesso al Programma – derivanti dalla riduzione dell’investimento da parte di uno o più beneficiari, tali economie possono essere assorbite dagli altri partecipanti al Programma aumentando il proprio investimento?*

R: No. In seguito alle variazioni dei singoli interventi ammessi non è possibile procedere alla riliquidazione del contributo totale ammesso e alla rideterminazione delle quote erogabili in favore degli altri Soggetti beneficiari, in virtù del principio per il quale la proposta definitiva deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma (Art. 10.2 del Decreto n. 7775 e Art. 10.1 dell’Avviso n. 10898).

Quesito 122

D: *Qualora nella elaborazione dei progetti definitivi dei singoli beneficiari si realizzino delle economie – rispetto al contributo totale ammesso del Programma – derivanti dal recesso di uno o più beneficiari, tali economie possono essere assorbite dagli altri partecipanti al Programma aumentando il proprio investimento ovvero anche dall’eventuale subentro di un nuovo beneficiario (ammesso nel limite di 1 a 1)?*

R: No, in assenza di un nuovo soggetto beneficiario, gli altri partecipanti non possono aumentare il proprio investimento; in tal senso vale quanto indicato nella risposta al precedente quesito. Diversamente, fermo quanto previsto dall’art. 14.2 e 14.6 del Decreto n. 7775, per il nuovo soggetto beneficiario che subentra in seguito alla rinuncia di un beneficiario, le agevolazioni sono concesse nei limiti di quelle concesse per il Contratto di distretto, anche in relazione alla tipologia di investimento ammesso del soggetto beneficiario rinunciante, al fine di non alterare le condizioni e i requisiti di ammissibilità, nonché l’equilibrio economico-finanziario del Contratto di distretto e gli effetti sul Programma eventualmente scaturenti da tale alterazione. Pertanto, soltanto un nuovo soggetto subentrante può beneficiare del contributo ammesso in favore del beneficiario rinunciante, anche in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato, ma in nessun caso può essere superiore.

Quesito 134

D: *Acquisto terreni e fabbricati: alla luce del chiarimento fornito (Quesito 128), è corretto pertanto ritenere ammissibile la spesa per l'acquisto di terreni e fabbricati (anche con destinazione agrituristica) qualora il compromesso o preliminare di vendita sia stato eseguito prima della presentazione della domanda di partecipazione al Bando e quindi anche prima dell'emanazione dello stesso e l'atto di acquisto venga trasmesso contestualmente alla presentazione della proposta definitiva.*

R: A corredo del chiarimento già sviluppato e all'ampliamento del chiarimento richiesto inerente il medesimo argomento (Quesito 128), si precisa che le spese direttamente connesse all'attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda (Art. 5.4 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020). Nel caso prospettato, si deve distinguere la finalità che intende assolvere l'atto preliminare di vendita - quale documento sufficiente a rappresentare la detenzione qualificata del bene oggetto dell'investimento se nel suo contenuto dispone effetti anticipati nella disponibilità materiale del bene immobile - dal pagamento del prezzo per la compravendita. Laddove, infatti, il pagamento del prezzo di vendita, in tutto o in parte, interviene prima della presentazione della domanda - di modo che l'atto definitivo non costituisce altro che la formalizzazione degli effetti reali già anticipati dal compromesso - la spesa non è considerata ammissibile. Si ricorda, infatti, che la previsione dell'art 5.8 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, per il quale sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili ai sensi della legge in vigore, in combinato disposto con l'art. 5.4 cit. non lascia spazio a differenti soluzioni. In ogni caso, rileva ai fini della non ammissibilità della spesa, la destinazione ad agriturismo del bene oggetto dell'investimento, poiché, per quanto previsto dall'art. 4.4 dell'Avviso, non costituisce investimento connesso alla produzione agricola primaria, alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli di cui alle Tabelle 1A e 2A dell'Allegato A al Decreto n. 7775 del 22.07.2019.

Sezione 5 - Istruttoria delle domande e valutazione dei Programmi e dei Progetti

Quesito 77

D: *Il bando prevede che "varianti che comportano una riduzione superiore del 50% delle spese non sono ammissibili". Quando questa condizione viene verificata? Dopo la firma del contratto di distretto, per interventi già approvati o anche a partire da questa prima fase e presentazione del progetto finale? Ciò è rilevante in quanto, nell'attuale contesto economico particolarmente difficile, vi è incertezza sulla disponibilità e condizioni di finanziamento ottenibili e, come ogni PMI, ognuno non ha ancora visibilità sulle proprie condizioni di cassa tra 6 o 12 mesi o sulla necessità di preservare cassa nel breve periodo per far fronte all'emergenza economica che si prospetta.*

R: La spesa considerata ammissibile da prendere in considerazione sarà quella derivante dalla valutazione tecnico economica effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 9 del bando. A partire da questa fase non saranno considerate come ammissibili riduzioni di spese superiori al 50% dell'investimento ammesso.

Sezione 6 - Proposta definitiva

Quesito 41

D: *10.6 Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti: - copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto. Partecipazione al progetto in qualità di azienda agricola, tipologia di spese tabella 1A: con l'ipotesi di solo acquisto di attrezzature sino al raggiungimento della soglia minima di 100.000 euro di spesa, (acquisto di trattoria completa di attrezzature varie), per il calcolo della potenza motoristica dovrei utilizzare i terreni in conduzione al momento della presentazione della domanda? O gli stessi terreni devono essere in conduzione all'azienda per tutta la durata del progetto, o in base all'art. 15 lettera h del "DM contratti di distretto", per i 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento?*

R: La valutazione della potenza va fatta sui terreni in conduzione al momento della domanda. Il vincolo citato riguarda la trattoria, oggetto dell'investimento e dell'aiuto pubblico, non i terreni per i quali non sussiste alcun vincolo in questo caso.

Quesito 45

D: *Nel paragrafo 7.4 è indicato: Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: b) scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun Soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, pena l'automata estromissione dello stesso dal Programma del Contratto di distretto e dai relativi benefici con contestuale rideterminazione della spesa ammissibile associata al Programma. Il Soggetto Beneficiario per il tramite del Soggetto Proponente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione; Le variazioni rispetto all'allegato 3 presentato, in che percentuale sono ammesse, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi?*

R: Il paragrafo indicato si riferisce a eventuali variazioni legate esclusivamente ai dati identificativi del soggetto beneficiario (es. denominazione della società, natura giuridica, pec, p.iva) che dovessero intervenire tra la fase di presentazione della

domanda e la successiva fase di valutazione da parte del Ministero. Dopo aver presentato la domanda di partecipazione non è possibile modificare la natura e l'ammontare degli interventi previsti, se non con una nuova domanda completa di tutta la documentazione che annulla e sostituisce la precedente.

Quesito 51

D: *Con riguardo all'art. 10 punto 6 lettera b dell'Avviso e all'espressione "totale copertura...come previsto dal piano finanziario" siamo a chiedere di specificare quanto segue con riferimento allatabella di cui infra:*

Fabbisogni	Tab. 1A	Tab. 2A	Tab. 3A	Tab. 4A	Tab. 5A	Totale
Investimenti e spese ammissibili	100.000,00					
Investimenti e spese non ammissibili						
IVA sugli investimenti	22.000,00					
Altri fabbisogni (<i>specificare</i>)						
TOTALE FABBISOGNI	122.000,00					
Coperture						
Mezzi propri	82.000,00					
Finanziamento bancario						
Contributo in conto capitale	40.000,00					
Altre fonti di copertura (<i>specificare</i>)						
TOTALE COPERTURE	122.000,00					

L'impresa beneficiaria deve dimostrare di avere copertura finanziaria di euro 60.000 (soltanto la quota di cofinanziamento senza IVA), 82.000 (cofinanziamento con IVA) 122.000 (cofinanziamento +IVA + contributo)? La quota di cofinanziamento, con quali documenti va dimostrata? es. autodichiarazione, lettera della banca, etc. Se in sede di partecipazione viene indicato che la quota di cofinanziamento verrà coperta con mezzi propri, è possibile cambiare tale modalità se dovessero cambiare le condizioni in capo alle singole imprese in fase di proposta definitiva? es. cambiare da "mezzi propri" a "finanziamento bancario".

R: L'impresa deve soltanto indicare e non dimostrare la copertura finanziaria dell'investimento proposto (Totale fabbisogni). Sì, è possibile modificare il piano finanziario anche in corso d'opera.

Quesito 110

D: *Nella Proposta definitiva un singolo beneficiario può ridurre l'importo della spesa prevista a fronte di eventuali riduzioni di costi di spesa per gli interventi previsti?*

R: Con il provvedimento di approvazione del Programma è stabilito l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma (Art. 9.12 del Decreto n. 7775). E' stabilito dall'art. 15.1 dell'Avviso n. 10898 che gli interventi previsti nel progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura, a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità. Tuttavia, non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario descritti al punto 5.2 dell'Avviso n. 10898. E' possibile, pertanto, ridurre l'importo della spesa prevista nei limiti sopra indicati.

Quesito 111

D: *Nella Proposta definitiva è possibile che uno o più beneficiari possa ridurre l'importo della spesa prevista rinunciando ad alcuni investimenti, fermo restando le finalità progettuali?*

R: La possibilità per il Soggetto beneficiario di rinunciare ad alcuni investimenti e/o alla realizzazione dell'investimento implica la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Sarà, poi, l'istruttoria della Proposta definitiva di cui all'art. 11 del Decreto n. 7775 a verificare che rimanga inalterata l'idoneità e la corrispondenza del Programma a realizzare gli obiettivi di distretto.

Quesito 113

D: *E' possibile inviare un preliminare di accordo da cui si evincano i soggetti e le eventuali rinunce?*

R: La presentazione della proposta definitiva è unica; non è pertanto prevista la possibilità di inviare alcuna documentazione preliminare.

Quesito 114

D: *Nel caso in cui un soggetto beneficiario intenda modificare il proprio investimento rispetto a quanto inizialmente indicato nel Programma è possibile diminuire l'importo complessivo dell'investimento?*

R: Con il provvedimento di approvazione del Programma è stabilito l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma (Art. 9.12 del Decreto n. 7775). La proposta definitiva, come previsto dall'art. 10.1 dell'Avviso n. 10898, deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse al Contratto di distretto può essere superiore a quello indicato nella comunicazione di approvazione del Programma (art. 10.4 dell'Avviso n. 10898). Nell'ambito delle limitazioni sopra dette relative al Programma, l'art. 15.1 dell'Avviso n. 10898 ammette che gli interventi previsti nel Progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura, dunque anche nelle more della presentazione della proposta definitiva, a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità. Tuttavia, non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario descritti all'art. 5.2 dell'Avviso n. 10898. E' possibile, pertanto, ridurre l'importo della spesa prevista nel Progetto nei limiti sopra indicati, rimesso comunque alla valutazione dell'attività istruttoria del Ministero per la verifica dell'eventuale scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.

Quesito 119

D: *Relativamente alla circolare N. 0146919 del 30/03/2021 sulle modalità di presentazione della proposta definitiva esiste un fac simile da utilizzare per la presentazione della proposta definitiva (descrizione soggetto proponente e beneficiari, progetti esecutivi e piano finanziario di copertura) così come è avvenuto nella fase iniziale per il Programma (Allegato 2)?*

R: No. Alla descrizione in modo chiaro e compiuto del contenuto del Programma approvato, per ciascun soggetto beneficiario devono essere allegati i documenti indicati all'art. 10.6 dell'Avviso n. 10898.

Quesito 125

D: *Per quanto riguarda la documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto, si richiede se è sufficiente l'opzione di acquisto.*

R: L'opzione d'acquisto è atto idoneo per la dimostrazione della disponibilità degli immobili sui quali sarà realizzato il Progetto. Se in sede di presentazione della domanda è sufficiente la dichiarazione del soggetto beneficiario di cui all'allegato 4, per la proposta definitiva devono essere allegati ai sensi dell'art. 10.6 lett. a) dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, copia degli atti e/o contratti registrati e se previsto trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento.

Quesito 132

D: *Nel caso di preventivi di spesa predisposti nei mesi scorsi dai fornitori con una determinata scadenza che risulterà antecedente alla data di effettiva presentazione della Proposta definitiva, si chiede se tale documentazione è da considerarsi comunque valida, oppure occorre richiedere ai fornitori conferma della validità di tali preventivi o addirittura la remissione di nuovi preventivi con scadenza aggiornata.*

R: La norma di riferimento richiede l'allegazione alla proposta definitiva del Progetto, di almeno tre preventivi di spesa per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura, per i quali deve essere indicata la scelta di quello ritenuto più idoneo. In tal senso, non assume rilevanza la scadenza dell'offerta preventivata. Si osserva, infatti, che in virtù degli artt. 15.8 e 15.9 dell'Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera non sono considerate variazioni ove sia data evidenza, da parte del soggetto beneficiario in sede di avanzamento/rendicontazione, della identificazione del bene cui le modifiche si riferiscono e della dimostrazione che gli investimenti realizzati confermino le finalità

del Progetto e/o siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di distretto e con il termine per la realizzazione degli investimenti. In questo caso, infatti, al soggetto beneficiario basterà comunicare al Ministero, sempre per il tramite del soggetto proponente, le modifiche intervenute senza necessità di istruttoria. Resta inteso, che in nessun caso le modifiche possono comportare un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di distretto. Pertanto, la parte d'investimento che ecceda il limite indicato rimane a carico del soggetto beneficiario che vi dovrà provvedere con mezzi propri.

Quesito 133

D: *Nel caso di investimenti di macchinari (già realizzati alla data di presentazione della domanda iniziale), per i quali quindi si è già in possesso delle relative fatture, si richiede se sono comunque necessari n. 3 preventivi di ditte diverse da emettersi in questa fase nel contesto della Proposta definitiva, oppure se è sufficiente presentare le fatture.*

R: Ai sensi dell'art. 5.4 dell'Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020, le spese direttamente connesse all'attuazione del progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda. Per le fatture emesse successivamente alla fase di presentazione della domanda e antecedenti la presentazione della proposta definitiva, si precisa, che al fine di consentire la valutazione del Progetto da parte del Ministero, anche quando l'opera oggetto del progetto d'investimento risulti già realizzata, si rende necessaria la presentazione, ai sensi dell'art. 10.6, lett. a) dell'Avviso, di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale. Si osserva, infatti, che la normativa di riferimento citata richiede che il soggetto beneficiario dia indicazione del criterio di scelta tra i preventivi presentati, sotto il profilo di idoneità tecnico-economica.

Quesito 138

D: *L'Azienda ha previsto interventi diretti alla produzione che, nel caso specifico, includono la realizzazione di un vigneto (di uva da tavola) provvisto di copertura stagionale a tendone, ma ricadente in area SIC e ZPS, motivo per il quale è stato richiesto il permesso a costruire al Comune di competenza, che ad oggi non ha*

emesso o comunicato alcun esito, con la presente si chiede se il documentato silenzio-assenso è da ritenersi cantierabilità. Se la risposta è affermativa, poiché tra i documenti tecnici da allegare alla proposta definitiva di contratto di distretto è indicato l'invio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, in questo caso, trattandosi di silenzio-assenso, cosa dovrà essere inviato.

R: Per quanto di competenza, si rileva che il silenzio-assenso del permesso a costruire non trova applicazione quando sull'area sussistono vincoli idrogeologici e/o ambientali e/o paesaggistici e/o culturali ricadenti nella zona interessata (art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/01). Al di fuori di tali ipotesi, laddove è possibile considerare la validità del silenzio-assenso, è necessario produrre l'attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire da parte dell'Amministrazione competente.

Sezione 7 - Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera/distretto

Sezione 8 - Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi

Sezione 9 - Erogazione delle agevolazioni

Quesito 35

D: *In fase di rendicontazione sono ammessi i contributi in natura? se si in quale misura?*

R: Non sono ammessi contributi in natura.

Quesito 124

D: *In relazione alle spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di accesso e nelle more della presentazione della Proposta definitiva, visto quanto previsto al punto 1b) e 1d) dell'Allegato A all'Avviso 10898 "Spese Ammissibili", considerato che al momento non è ancora disponibile il CUP del Progetto: a) deve essere inserita dal fornitore una specifica dicitura nelle fatture emesse (e nei relativi documenti di pagamento) in questo periodo di tempo relativamente agli investimenti effettuati dai soggetti beneficiari? b) se sì, che tipo di dicitura deve essere inserita nei documenti di spesa e nei relativi giustificativi di pagamento (bonifici, ecc...).*

R: Ai sensi dell'art. 14.4 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, oltre a quanto ivi indicato, è richiesta la copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull'originale delle forniture stesse la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la _____ (indicare la prima, seconda, terza...) erogazione di cui al Contratto di Distretto "_____".

Quesito 135

D: *Considerato quanto previsto nella vostra circolare del 18.02.2019 relativa al III Bando Distretti di Filiera (in allegato), tenuto conto del sistema di fatturazione elettronica attualmente in vigore, si chiede se si possa ottemperare anche per il presente Avviso attraverso la stampa della fattura elettronica e la successiva apposizione della dicitura indicata al punto 14.4 lett. a) sulla copia cartacea?*

R: In via generale, è richiesto che il soggetto beneficiario adotti un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione delle agevolazioni in oggetto anche attraverso i sistemi informatizzati riconducibili alla fatturazione elettronica, o in alternativa, inserendo il riferimento nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata. E' possibile, inoltre, soddisfare la condizione suddetta attraverso la stampa della fattura elettronica e l'apposizione della dicitura richiesta.

Sezione 10 - Variazioni dei Programmi

Quesito 46.

D: Al par. 15.8 è indicato: Non sono considerate, di norma, varianti del Progetto, e quindi non sono soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo decisi in corso d'opera e per i quali il Soggetto beneficiario possa dare evidenza in sede di stato di avanzamento/rendicontazione.... 15.11 Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo comportino una riduzione della spesa rispetto al Progetto approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione. In che percentuale possono differire le varianti in progetto? Le voci di spesa fermo possono essere rimodulate a favore di altre all'interno dello stesso progetto presentato dal singolo beneficiario?

R: Le varianti non sostanziali, consistenti in modifiche tecniche di dettaglio, soluzioni migliorative e cambi di preventivo in corso d'opera non sono soggette a vincoli oltre a quello indicato al paragrafo 15.5 che considera come non ammissibili le varianti (sostanziali e non sostanziali) che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per soggetto beneficiario. In sede di variante è possibile rimodulare le voci di spesa all'interno di diverse tabelle nell'ambito dello stesso progetto.

Quesito 76

D: Tra la presentazione di questa fase preliminare e quella di presentazione definitiva, e' possibile modificare il progetto escludendo alcuni interventi che si intende realizzare con altre fonti senza pregiudicare il resto dell'investimento? Ad esempio, e' noto che il Governo ha intenzione di aumentare il supporto per ecobonus e sismabonus fino al 100% dell'intervento e consentire sconto in fattura. Per il recupero edilizio questo potrebbe permettere un piu' rapido svolgimento dei lavori e un'aliquota maggiore.

R: Sì. Gli interventi previsti inizialmente possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare uno scostamento sostanziale della natura e degli obiettivi del Programma.

Quesito 98

D: *Posto che il punto 15.19 dell'Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, recita: 15.19 In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di distretto. Detta verifica è effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili del Programma risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammissibili. Si chiede: Se sia stata prevista una soglia (importo minimo piuttosto che percentuale di realizzazione) che definisca il mantenimento o meno della validità tecnico-economica del Programma in caso di revoche, rinunce e varianti che abbassino la spesa complessiva, dopo l'approvazione del Programma. Se siano previste penalizzazioni complessive sul Programma, e di conseguenza sugli altri Progetti, ancorché debitamente realizzati, laddove a seguito di revoche, rinunce o varianti, il Ministero ritenga sia venuta meno la validità tecnico-economica del Programma e vi sia un eccessivo discostamento tra le spese effettivamente realizzate e le spese ammissibili.*

R: La soglia minima dell'importo complessivo del Programma di distretto da rispettare fino al completamento degli interventi è pari a 4 milioni di euro. Il rispetto della soglia minima tuttavia non garantisce da sola la validità tecnico economica del Programma, che in caso di rinunce o esclusioni di numerosi soggetti beneficiari (e di conseguenza della diminuzione del piano di investimenti complessivo) andrà rivalutata al fine di verificare il rispetto degli obiettivi che l'accordo di distretto si era prefissi. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti, potrà comportare nei confronti dei soggetti beneficiari, revoche totali o parziali che andranno valutate caso per caso.

Quesito 115

D: *E' possibile diminuire l'investimento modificando in tutto o in parte la tipologia dello stesso (ad es. cambiando in tutto o in parte l'investimento iniziale relativo alla Tabella 2B con investimenti in tabella 1A) oppure va mantenuta comunque la tipologia di investimento iniziale?*

R: Si. E' possibile la modifica della tipologia dell'investimento come previsto dall'art. 15.2, lett. c) dell'Avviso n. 10898, a condizione che la variazione non preveda una diminuzione della spesa ammessa al Progetto in misura superiore al 50% e che venga rispettato l'ammontare minimo degli interventi.

Quesito 117

D: *E' possibile operare il subentro di un altro soggetto beneficiario come previsto dall'accordo?*

R: Per ogni soggetto beneficiario che rinuncia è possibile richiedere l'autorizzazione per l'ingresso di un altro soggetto beneficiario entro i limiti previsti dall'art. 14, c. 3 del Decreto n. 7775, per il quale: "Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di contratto già sottoscritto, entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari".

Quesito 118

D: *A quali condizioni è ammissibile il subentro di un nuovo soggetto beneficiario in questa fase e quale tipo di documentazione va presentata per il soggetto subentrante?*

R: Il subentro è consentito esclusivamente per un rapporto di 1 a 1 come previsto dall'art. 15.13 dell'Avviso n. 10898 e configura una variazione. Per il nuovo soggetto beneficiario le agevolazioni sono concesse nei limiti di quelle concesse per il Contratto di distretto. La variante è richiesta al Ministero dal soggetto beneficiario per il tramite del soggetto proponente, allegando l'Allegato 3 e la documentazione indicata all'art. 10.6 dell'Avviso n. 10898.

Quesito 130

D: *Nel caso di un nuovo soggetto partecipante che subentra ad un soggetto inizialmente aderente al progetto che in questa fase ha presentato al Consorzio Capofila formale richiesta di recesso, si chiede se il soggetto proponente (Consorzio capofila) può presentare al MIPAAF richiesta di variante al progetto con il subentro suddetto prima di presentare la Proposta definitiva, oppure la richiesta di subentro deve essere inserita nella presentazione della Proposta definitiva.*

R: Gli interventi previsti nel Progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura a norma dell'art. 15.1 dell'Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020. Dunque, anche nella fase precedente la presentazione della proposta definitiva. Tra le variazioni si annovera il subentro del nuovo soggetto beneficiario in sostituzione del beneficiario che ha comunicato il recesso. Per il Contratto di Distretto del cibo non è previsto alcun limite temporale di subentro rispetto al momento del recesso. Il recesso e il successivo subentro, ove non contestuale, configurano due variazioni sul limite massimo di variazioni concedibili al Programma previste dall'art. 15.3 dell'Avviso. In ogni caso, la richiesta di subentro del nuovo soggetto beneficiario è soggetta ad apposita istruttoria autonoma, definita all'art. 15.4 dell'Avviso e richiede, per la sua conclusione, l'approvazione del Ministero (art. 15.4 cit.). Per quanto detto, non è possibile includere il nuovo soggetto beneficiario nella proposta definitiva in assenza di una preventiva approvazione di subentro del Ministero, in quanto privo della qualifica di soggetto beneficiario.

Quesito 131

D: *Se il soggetto partecipante subentrante (che quindi non aveva presentato documentazione nella domanda iniziale) può comunque avviare ora gli investimenti come gli altri Soggetti che erano presenti fin dall'inizio; diversamente, da quando possono decorrere gli investimenti e le relative spese per il Soggetto subentrante.*

R: Ai sensi dell'art. 15.5 dell'Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020, le spese oggetto di variante sono eleggibili dalla data di presentazione al Ministero della richiesta di variante.

Sezione 11 - Relazione finale